

Circolare ABI - Serie Legale n. 3 - 25 gennaio 2013

SOVRAINDEBITAMENTO - CRISI DELL'IMPRESA

DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221, RECANTE MODIFICHE ALLA LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3 IN TEMA DI PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO.

DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 134, RECANTE MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE

PREMESSA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 (Supplemento Ordinario n. 208) è stata pubblicata la legge 17 dicembre 2012, n. 221 che prevede la “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

All'articolo 18 del citato DL n. 179/2012 sono state introdotte rilevanti modifiche alla disciplina della crisi da sovraindebitamento (cd. insolvenza civile) di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3¹. Tali modifiche si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal **trentesimo giorno** successivo a quello dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 221/2012 (e cioè il 19 dicembre 2012) e quindi dal 18 gennaio 2013, ex comma 2 della citata disposizione.

La novella completa un'ampia opera di riforma che, nell'anno 2012, ha visto il legislatore nazionale impegnato sulle tematiche della crisi dell'impresa e dell'insolvenza civile. Si rammenta infatti che anche la disciplina delle procedure concorsuali ha subito rilevanti modifiche con il DL 22 giugno 2012, n. 83, recante “misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2012 n. 187 (Supplemento Ordinario n. 171).

Si riporta di seguito un'analisi in merito al nuovo quadro normativo di riferimento in materia di insolvenza civile e crisi d'impresa, prodottosi con le citate disposizioni.

* * *

¹ Oggetto di commento con la Circolare ABI, serie legale n. 10 del 18 aprile 2012.

A) LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 179/2012 (CONVERTITO DALLA LEGGE N. 221/2012) IN TEMA DI SOVRAINDEBITAMENTO

1) Finalità

La disciplina dell'insolvenza civile, così come prevista nell'ambito della legge 27 gennaio 2012, n. 3, è stata fortemente innovata dall'art. 18 del decreto legge n. 179/2012².

In particolare il legislatore ha inteso:

- strutturare tre differenti modelli procedurali caratterizzati da una maggiore concorsualità rispetto alla precedente impostazione
- separare la figura del debitore in stato di sovraindebitamento (inteso come piccole imprese non assoggettabili alle procedure concorsuali, altri enti, associazioni tra professionisti, ecc.), da quella del debitore civile (o consumatore)
- introdurre la possibilità di falcidiare i crediti con diritto di prelazione
- prevedere una moratoria sino ad anno per il pagamento dei crediti esclusi dalle procedure di sovraindebitamento
- ridurre la percentuale dei crediti necessaria ai fini dell'omologazione dell'accordo del debitore non fallibile (dal 70% al 60%)³
- introdurre una procedura di sovraindebitamento del consumatore omologabile anche senza il raggiungimento della maggioranza dei crediti, ma sulla base della valutazione giudiziale di convenienza del piano proposto dal debitore
- introdurre una procedura residuale, alternativa o consequenziale di carattere esclusivamente liquidatorio, simile a quella del fallimento
- modificare la disciplina sull'organismo di composizione della crisi, che funge da vera e propria figura "jolly" nelle procedure in oggetto, accentrando in esso competenze diverse
- modificare le disposizioni penali precedentemente previste.

L'incentivo offerto al debitore risiede nel beneficio dell'esdebitazione conseguibile (pur in presenza di alcune condizioni) agli esiti delle stesse, che gli permette – mediante la soddisfazione parziale della propria massa debitoria - di venire definitivamente liberato dai debiti pregressi (principio del "*fresh start*").

² Le ragioni della riforma vengono chiarite dalla relazione illustrativa al ddl n. 3533/2012 (qui allegata per la parte di interesse e disponibile sul sito: www.senato.it) p. 33, laddove si sottolinea in particolare il dato empirico sull'applicazione della procedura di sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 originaria. Infatti ad ottobre del 2012 risultava che non vi fossero procedimenti pendenti nei tribunali di Milano, Torino, Bari, Brindisi e Pavia, mentre un ricorso risultava depositato rispettivamente presso i tribunali di Roma e Firenze.

³ Cfr. rel. ill., cit. p. 34, che conferma come tale riduzione della soglia minima prevista per il raggiungimento dell'accordo tra debitore non consumatore e creditori sia ispirata alla disciplina tedesca in tema di insolvenza civile.

2) Disposizioni comuni alle procedure di sovraindebitamento

a) Presupposti soggettivi

I soggetti esclusivamente legittimati ad adire le procedure di sovraindebitamento sono:

1. il **debitore** che proponga un **accordo ai creditori** soggetto al vaglio giudiziale, laddove per debitore deve intendersi una categoria residuale di soggetti che non siano assoggettabili alle procedure concorsuali in quanto non dotati dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 della legge fallimentare⁴, oltre agli imprenditori agricoli, alle associazioni professionali ed alle start up innovative. Le start up innovative - ai sensi dell'art. 31 della normativa in commento - sono considerate soggetti non fallibili, anche qualora superino i parametri dimensionali di cui all'art. 1 l.fall. e pertanto saranno assoggettabili alla sola procedura di sovraindebitamento di cui al capo II della legge n. 3/2012⁵ (cfr. art. 6, comma primo)
2. il **consumatore** (o debitore civile) che proponga un **piano** ai propri creditori. Per consumatore deve intendersi *"il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"* (cfr. art. 6, comma secondo, lett b).

Tale demarcazione pone alcune questioni da analizzare:

1. in primo luogo è necessario capire se il consumatore possa avvalersi di entrambe le procedure per la soluzione della crisi da sovraindebitamento; ad una prima analisi pare che il debitore civile possa avvalersi sia della procedura di sovraindebitamento del debitore non fallibile (*ex artt. 10 e ss., legge n. 3/2012*) sia di quella - più favorevole (vedi *infra*) - di cui all'art. 12 bis⁶ (seppure con le limitazioni di cui al successivo punto 2)
2. un secondo quesito è relativo alla possibilità per il consumatore di attivare sempre la procedura di sovraindebitamento di cui all'art. 12 bis. La citata relazione introduttiva chiarisce come *"in presenza di masse debitorie composite il debitore potrà accedere alla sola procedura di accordo di composizione della crisi"*. Dunque il debitore persona fisica che abbia contratto debiti, sia nell'esercizio della propria attività professionale/imprenditoriale che al di fuori di tale ambito, sarà assoggettabile esclusivamente alla procedura di cui all'artt. 10 e ss. (ed ovviamente all'alternativa liquidatoria)⁷.

b) Presupposti oggettivi

Il presupposto oggettivo della procedura consiste come anticipato nello stato di **sovraindebitamento** che, alla luce delle modifiche in esame, risulta essere *"la situazione di **perdurante squilibrio** tra le obbligazioni assunte e il **patrimonio prontamente liquidabile** per farvi fronte, che determina la **rilevante***

⁴ È assoggettabile alle procedure di cui al R.D. n. 267/1942 solo l'impresa commerciale che abbia, nei tre esercizi precedenti, un patrimonio netto superiore ai 300.000 euro ovvero abbia conseguito nei tre esercizi precedenti ricavi lordi superiori ai 200.000 euro o ancora abbia un ammontare di debiti - anche non scaduti - superiori ai 500.000 euro. Dal 2011 l'imprenditore agricolo, storicamente escluso dalla disciplina delle procedure concorsuali, può ricorrere alla procedura di cui all'art. 182-bis l.fall.

⁵ Dunque le start up innovative non possono essere dichiarate fallite (almeno nei primi quattro anni di vita della società), anche qualora dovessero presentare tutti i presupposti richiesti dalla legge. Cfr. rel. ill., cit., p. 6, dove viene chiarito infatti come *"alle start up non si applica la legge fallimentare ma si prevede un assoggettamento, in via esclusiva, alle procedure concorsuali previste dalla legge Centaro - riformata in questo decreto - sulla ricomposizione della crisi da sovra indebitamento per i soggetti non fallibili. L'obiettivo perseguito è quello di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale delle start up in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare e così facilitare la ripartenza dello start upper su nuove iniziative imprenditoriali."*

⁶ Nulla *quaestio* invece in merito all'attivabilità da parte del consumatore della procedura liquidatoria, di cui all'art. 14 ter e ss. del provvedimento in esame.

⁷ Cfr. rel. ill., cit., p. 35.

*difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente*⁸ (cfr. art. 6, comma secondo, lett. a).

Il “*patrimonio prontamente liquidabile*” è un concetto di carattere marcatamente economico o comunque metagiuridico, essenziale per comprendere il concetto di sovraindebitamento e la reale portata applicativa delle procedure in esame, sicché risulterebbe opportuno un chiarimento legislativo, al fine di permettere un corretta ed omogenea applicazione della disciplina, anche in relazione al rapporto banca - cliente.

È opportuno segnalare infine, come lo stato di sovraindebitamento richiami anche il concetto di insolvenza di cui all’art. 5 l.fall., in particolare appaiono comuni ad entrambe le definizioni gli elementi dell’incapienza e dell’illiquidità⁹.

c) Presupposti di ammissibilità alle procedure di sovraindebitamento

La domanda di ammissione alle procedure di sovraindebitamento può essere - come detto - proposta dal **debitore sovra indebitato ovvero dal consumatore** e deve contenere un piano nel quale:

- venga assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.¹⁰
- sia prevista esclusivamente la dilazione per i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, l’imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate (previsione questa simile a quella di cui all’art. 182 ter l.fall.), che tuttavia devono essere pagati integralmente
- tutti i crediti - diversi da quelli impignorabili - ivi compresi quelli muniti di titolo di prelazione, possono essere falcidiati
- i crediti con diritto di prelazione possono essere soddisfatti parzialmente “*allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione*”¹¹.

d) Cause di inammissibilità del piano del consumatore o della proposta del debitore non fallibile

Possono rappresentare cause di inammissibilità rispetto alla procedura di sovraindebitamento:

- a. la soggezione ad altre procedure concorsuali
- b. il ricorso alle procedure in commento nei cinque anni precedenti
- c. aver subito precedentemente dei provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo omologato, o di revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore
- d. l’incompletezza della documentazione allegata.

⁸ Cfr. rel. ill., cit., p. 35, secondo cui “*viene modificata la definizione di ‘sovraindebitamento’, rendendo alternative e non concorrenti le fattispecie di crisi statica [relativa al patrimonio] e dinamica [di carattere prettamente finanziario] contemplate dal vigente articolo 6, anche al fine di promuovere il risanamento aziendale o l’exit del consumatore dalla crisi in stato non irreversibile qual è quello di insolvenza*”. Il legislatore inoltre, pur non avendo stabilito parametri certi per definire il concetto di sovraindebitamento, ha inserito in sede di conversione del D.L. n. 179/2012 la specificazione secondo cui lo stato di difficoltà del debitore ad adempiere alle proprie obbligazioni dovrà essere rilevante, lasciando al giudice della procedura la valutazione di tale parametro nel caso concreto.

⁹ Per approfondimenti si vedano le Circolari ABI, serie legale n. 10 del 18 aprile 2012 e n. 21 del 1° agosto 2006.

¹⁰ Precedentemente, la legge n. 3/2012 prevedeva il regolare pagamento dei creditori estranei tra i quali venivano compresi quelli con diritto di prelazione, mentre alla luce della novella è ora stabilito che solo i titolari di crediti impignorabili abbiano garantita la regolare soddisfazione del proprio credito. Ne segue che i creditori titolari di diritti di prelazione possono subire una falcidia nelle proprie pretese, a differenza dei crediti impignorabili che godono qui di una sorta di prelazione sul patrimonio del debitore. Dunque, se il credito è impignorabile la sua collocazione nel passivo del *debitor debitoris* non dipende in alcun modo dalla propria natura (spesso chirografaria); cfr. la citata Circolare ABI, serie legale n. 10 del 18 aprile 2012.

¹¹ Previsione questa analoga a quella dell’art. 160 l.fall. relativamente all’istituto del concordato preventivo.

e) Contenuto della proposta di accordo del debitore e del piano del consumatore

Sempre nell'ambito delle disposizioni comuni ad entrambe le procedure di sovraindebitamento, il nuovo art. 8 disciplina - con rilevanti novità rispetto alla normativa previgente - il contenuto della proposta avanzata dal debitore non fallibile o dal consumatore¹², dove in particolare viene disposto che:

- il debitore può soddisfare i propri creditori e ristrutturare i propri debiti in qualsiasi modo, anche cedendo cespiti o crediti presenti o futuri
- nel caso in cui il complesso patrimoniale del debitore non garantisca la fattibilità del piano, questi dovrà essere garantito da uno o più terzi per la parte mancante all'attuazione dell'accordo
- nel piano del consumatore o nella proposta del debitore con continuazione dell'attività d'impresa il debitore può prevedere una moratoria sino ad un anno dalla data dell'omologazione per i creditori muniti di titolo di prelazione, salvo venga disposta la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione¹³
- venga nominato un gestore della liquidazione dei beni presenti nello stesso, nel qual caso l'individuazione del suddetto gestore sarà esclusivamente giudiziale.

f) Foro competente ed oneri di allegazione

La proposta di accordo deve essere depositata presso il tribunale del luogo dove il consumatore risiede ovvero ove il debitore ha la propria sede principale e, non oltre i tre giorni successivi, deve essere notificata anche al relativo agente della riscossione ed agli uffici fiscali competenti (a cura dell'organismo di composizione della crisi).

Sia il debitore che il consumatore hanno poi alcuni specifici obblighi di allegazione al piano del consumatore o alla proposta del debitore non fallibile, ed in particolare:

- a. elenco di tutti i creditori
- b. elenco di tutti i beni e degli eventuali atti di disposizione su di essi compiuti negli ultimi cinque anni
- c. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- d. attestazione sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso¹⁴.

Il consumatore deve inoltre allegare:

- e. un elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio ed a quello della sua famiglia (con indicazione certificata dello stato di famiglia)
- f. una relazione particolareggiata predisposta dall'organismo di composizione della crisi nel quale siano specificate le cause dell'indebitamento, la diligenza tenuta dal debitore, le prospettive sull'incapacità e sulla solvibilità, l'indicazione di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori ed il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione¹⁵.

¹² La *ratio* della previgente disciplina in tema di sovraindebitamento era differente, nel senso che prevedeva un accordo o una serie di accordi stragiudiziali, già conclusi al momento dell'omologa, atti a vincolare i soli creditori aderenti.

¹³ Cfr. rel. ill., cit., p. 36, laddove si afferma che è stato abrogato il meccanismo che prevedeva una moratoria automatica per il pagamento dei crediti estranei all'accordo, mentre viene mantenuta - in via di eccezione - la possibilità per il debitore di richiedere un termine moratorio solo nel caso in cui questo sia un consumatore o abbia sottoposto ai creditori una proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa. Ciò al fine precipuo di incentivare la continuità aziendale e promuovere le esigenze sociali collegate al superamento della crisi del consumatore.

¹⁴ Cfr. B. ARMELI, "Giustizia digitale e composizione delle crisi da sovraindebitamento: una prima lettura", www.ilfallimentarista.it, p. 39.

¹⁵ Cfr. rel. ill., cit., p. 36, secondo cui "la ragione di siffatta penetrante modifica [relativa alla documentazione da allegare] discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza".

g) *Effetti prodotti dalla data del deposito*

Dalla data del deposito della proposta di accordo o del piano del consumatore è sospeso il corso degli interessi legali o convenzionali sui crediti, al di fuori di quelli garantiti con titolo di prelazione¹⁶.

3) Procedura di sovraindebitamento del debitore “non fallibile”¹⁷ (artt. 10 e ss.)

a) *Struttura della procedura*

Ia fase – Preparazione della domanda

Il debitore redige, anche con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi (cui si rinvia *infra*), da questi nominato tra i soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 15, la proposta con la relativa documentazione da allegare.

IIa fase – Decreto di ammissione alla procedura

1. Il giudice, a seguito del deposito della proposta, deve immediatamente provvedere ad una valutazione sulla legittimità dell'atto (competenza e legittimazione attiva del debitore) e compiere uno *screening* in merito al rispetto dei requisiti di ammissibilità anzidetti (di cui agli artt. 7, 8 e 9)
2. in caso di carenze documentali può concedere al debitore - qualora questi ne abbia fatto istanza - sino a quindici giorni per apportare alla proposta le integrazioni necessarie
3. se il ricorso è ammissibile, il giudice fissa con decreto - entro e non oltre sessanta giorni dal deposito del ricorso - l'udienza per l'accertamento negativo di iniziative od atti in frode ai creditori (ed in tale ipotesi provvederà a pronunciare la declaratoria di revoca giudiziale del provvedimento), disponendone la comunicazione a tutti i creditori che dovranno esprimere il proprio voto sulla proposta (tale comunicazione dovrà essere perfezionata almeno trenta giorni prima del termine ultimo fissato per l'invio della dichiarazione di voto da parte dei creditori), le forme di pubblicità idonee, tra cui la trascrizione dello stesso ricorso presso gli uffici competenti, nel caso in cui la proposta preveda la cessione di beni
4. dalla data di emissione del decreto il debitore può beneficiare della sospensione o del blocco per le azioni esecutive o cautelari sui suoi beni, da cui restano comunque esclusi i titolari di crediti impignorabili¹⁸

¹⁶ Cfr. rel. ill., cit., p. 36, secondo cui tale scelta viene giustificata in virtù della natura concorsuale della procedura *de qua*.

¹⁷ Precedentemente la legge n. 3/2012 prevedeva un'unica procedura modellata sull'istituto di cui all'art. 182 bis l.fall., basata su un piano di ristrutturazione dei debiti il cui contenuto veniva predisposto (come ora) con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi. Tale piano doveva essere approvato da una maggioranza del 70% dei crediti. Tra le condizioni di ammissibilità vi era il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo e comunque l'integrale pagamento dei titolari di crediti con diritto di prelazione: cfr. la citata Circolare ABI, serie legale n. 10 del 18 aprile 2012. La procedura di sovraindebitamento previgente era così schematicamente strutturata:

1. fase stragiudiziale per la formazione della proposta da parte del debitore con l'ausilio di un professionista scelto o di un organismo di composizione della crisi
2. fase giudiziale per il deposito davanti al giudice della proposta con i relativi documenti (qui il giudice fissava l'udienza per il voto dei creditori e poteva concedere una moratoria di 120 giorni nei confronti di tutti i creditori)
3. fase stragiudiziale per la formazione delle maggioranze e la dichiarazione di voto da parte dei creditori (la proposta doveva essere approvata almeno a maggioranza del 70% per essere omologabile - questa fase veniva gestita dall'organismo di composizione della crisi)
4. fase giudiziale per la verifica della documentazione ed omologa del giudice
5. fase stragiudiziale per l'esecuzione dell'accordo sotto il controllo dell'organismo di composizione della crisi.

¹⁸ Cfr. rel. ill., cit., p. 36, dove viene specificato come “*tali effetti protettivi del patrimonio del debitore vengono anticipati nella procedura di accordo, anche rispetto a quanto previsto in tema di consumatore, allo scopo di impedire che tra la data di deposito della domanda e quello dell'udienza si determini una “corsa dei creditori” a munirsi di titoli di prelazione; tali effetti restano comunque rimessi ad una delibazione giudiziale, escludendosi così l'effetto del cosiddetto automatic stay, proprio del concordato preventivo*”.

5. dalla data di emissione del decreto sino a quella dell'omologa, tutti gli atti di straordinaria amministrazione posti in essere dal debitore dovranno essere autorizzati dal giudice (pena l'inefficacia degli stessi)
6. dalla data di emissione del decreto sino a quella dell'omologa vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per l'esercizio dei diritti e delle azioni
7. il decreto di ammissione viene equiparato ad un atto di pignoramento¹⁹.

IIIa fase - Raggiungimento dell'accordo e formazione della maggioranza dei crediti

Fino alla data dell'udienza l'organismo di composizione dovrà provvedere alla formazione delle maggioranze necessarie, tenuto conto che:

1. ai fini del raggiungimento dell'accordo è necessario il consenso almeno del sessanta per cento dei crediti totali (così il nuovo art. 11, comma secondo)
2. non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze e non possono comunque esprimersi sulla proposta i) crediti assistiti da titolo di prelazione se non rinunciano, anche parzialmente, allo stesso; ii) coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado (ovvero i cessionari ed aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno dalla data di deposito della proposta/piano)
3. entro dieci giorni precedenti all'udienza fissata per l'accertamento negativo di atti od iniziative in frode ai creditori, gli stessi devono esprimere il proprio voto in merito alla proposta
4. qualora i creditori non provvedano a far pervenire il proprio voto nei predetti termini varrà il principio del silenzio-assenso (come nei casi di concordato preventivo e concordato fallimentare)
5. se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi dovrà predisporre ed inviare a tutti i creditori una relazione che attesti il raggiungimento del *quorum* necessario. Questi possono sollevare contestazioni sul merito dell'accordo nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione
6. trascorso il termine di cui al punto 5), l'organismo invia al giudice della procedura la relazione contenente l'attestazione definitiva sulla fattibilità del proposta, oltre alle eventuali contestazioni pervenute.

IVa fase - Omologazione

Il giudice, dopo l'udienza fissata per l'accertamento negativo di atti compiuti dal debitore in frode ai creditori²⁰ e dopo la comunicazione (e la relazione) ricevuta a cura dell'organismo di composizione della crisi sul raggiungimento delle maggioranze e sulla fattibilità della proposta, può omologare l'accordo²¹.

Risolta ogni eventuale contestazione il giudice omologa l'accordo mediante decreto e ne dispone la pubblicazione nel registro delle imprese (se il debitore è un imprenditore) e presso i competenti uffici (nel caso la proposta preveda la cessione di beni immobili o mobili registrati)²².

Qualora un creditore dissenziente, ovvero ogni terzo interessato, contesti la convenienza dell'accordo, il giudice può in ogni caso omologarlo se ritiene che il credito in questione possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (di cui all'art. 14 ter e ss.)²³.

¹⁹ Dunque l'atto con il quale ha inizio la fase dell'espropriazione forzata, anche ai fini dell'opponibilità ai terzi.

²⁰ Nel caso in cui il giudice rilevi la presenza di iniziative o di atti del debitore compiuti in frode ai creditori, questi deve disporre la revoca del decreto di ammissione ed ordina la cancellazione di ogni forma di trascrizione e di pubblicità disposte. Con la revoca del decreto vengono quindi meno gli effetti sospensivi o inibitori per l'esercizio delle azioni esecutive individuali o cautelari da parte dei creditori.

²¹ Dunque, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012 - anche alla luce di quanto indicato nella relazione illustrativa del DL n. 179/2012 - il giudice dovrà effettuare una verifica sulla fattibilità del piano e sull'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e di quelli (tributari e previdenziali), da soddisfare integralmente, ai fini dell'omologa dell'accordo.

²² Sui poteri del giudice in merito alla fattibilità del piano si veda F. LAMANNA, "Composizione delle crisi da sovraindebitamento: poteri e funzioni del tribunale", www.ilfallimentarista.it.

In caso di diniego dell'omologa da parte del giudice il debitore potrà proporre reclamo al tribunale (e dal collegio giudicante dovrà essere escluso il giudice della procedura).

b) Effetti dell'omologa

1. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del decreto di omologa²⁴
2. l'accordo non modifica il rapporto tra creditore e coobbligati/fideiussori/obbligati in via di regresso del debitore
3. l'accordo non determina la novazione oggettiva delle obbligazioni.
4. la procedura è soggetta ad un termine perentorio di sei mesi dal deposito della proposta sino a quello dell'omologazione

c) Rapporto tra procedura di sovraindebitamento del debitore "non fallibile" e fallimento

L'eventuale sentenza di fallimento²⁵ che sopraggiunga dopo l'apertura della procedura di sovraindebitamento risolverà di diritto l'accordo. Tuttavia gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo non soggetti alla disciplina dell'azione revocatoria fallimentare ed i finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato devono essere restituiti in prededuzione²⁶.

d) Revoca o risoluzione dell'accordo ipso iure²⁷

L'accordo cessa di diritto di produrre effetti se il debitore, entro novanta giorni dalle scadenze previste, non effettua l'integrale pagamento delle somme dovute alla amministrazioni pubbliche ed agli enti previdenziali ed assistenziali obbligatori. Inoltre

l'accordo è revocato se il giudice accerti il compimento da parte del creditore di atti diretti a frodare i creditori²⁸.

Un'ulteriore ipotesi di risoluzione dell'accordo - come anticipato in precedenza - ricorre nel caso in cui il debitore venga dichiarato fallito dopo l'omologazione dell'accordo, ma prima che la fase esecutiva sia completamente esaurita²⁹.

²³ Il tribunale dunque, in caso di opposizione da parte dei creditori o di qualsiasi altro soggetto interessato, opera un giudizio di convenienza del piano rispetto alle concrete possibilità di realizzo che l'alternativa liquidatoria offre: cfr. rel. ill., cit., p. 37.

²⁴ Ne deriva un istituto di natura ibrida che è ampiamente assimilabile all'istituto del concordato preventivo, quanto ad esempio all'applicazione del principio del *cram down* per i creditori dissenzienti o astenuti (eccetto quelli impignorabili), al trattamento dei creditori con diritto di prelazione, alla formazione concorsuale delle maggioranze ed alla fase dell'esecuzione, definito come una "*procedura deliberativa concorsuale*", cfr. F. DI MARZIO, "*Introduzione alle procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitamento*", www.ilfallimentarista.it.

²⁵ Si pensi al caso in cui un'impresa soggetta alla procedura di sovraindebitamento e dunque originariamente "non fallibile", raggiunga (nelle more della procedura stessa) i parametri per essere assoggettata alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942.

²⁶ Si segnala come il legislatore abbia equiparato in tale ipotesi la tutela dei finanziamenti forniti dai terzi e quelli dei soci. La previsione appare anomala alla luce dell'ordinamento societario, laddove, in particolare agli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., i finanziamenti dei soci vengono postergati rispetto a tutti gli altri crediti. Va inoltre rilevato che lo stesso art. 182 quater l.fall., che disciplina i finanziamenti prededucibili nel concordato preventivo, prevede comunque un trattamento differenziato per i finanziamenti dei soci che, infatti, vengono soddisfatti in prededuzione nel limite dell'80% del loro complessivo ammontare.

²⁷ Qui il diverso *nomen iuris* delle fattispecie (revoca o risoluzione) non pare configurare due ipotesi differenti dal punto di vista degli effetti prodotti, ma intende differenziarle solo in relazione ai presupposti applicativi: cfr. P. CELENTANO, "*La caducazione degli effetti dell'accordo omologato*", Fallimento, n. 9/2012, pp. 1089 e ss.

²⁸ L'accertamento del compimento di atti in frode è compito del giudice che deve provvedere d'ufficio con decreto. L'eventuale reclamo proposto dal debitore deve essere fatto dinnanzi al tribunale ai sensi dell'art. 739 c.p.c.

²⁹ Cfr. P. CELENTANO, op. ult. cit., pp. 1089 e ss.

e) Annullamento dell'accordo

Qualsiasi creditore può proporre al tribunale³⁰, in contraddittorio con il debitore³¹, ai sensi dell'art. 737 c.p.c., istanza per l'annullamento dell'accordo quando con dolo o colpa grave, sia stato:

- a. aumentato o diminuito il passivo
- b. sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo
- c. simulate attività esistenti (questa fattispecie, ovviamente, può essere esclusivamente dolosa).

Il legislatore ha specificamente indicato le sole tre ipotesi al ricorrere delle quali sia attivabile la procedura di annullamento, che rappresentano dunque un elenco chiuso.

Il termine di decadenza per la proposizione dell'azione di annullamento è di sei mesi dalla loro scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo (e cioè dall'ultimo adempimento previsto nella fase esecutiva).

L'annullamento non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

f) Risoluzione dell'accordo

Ogni creditore può proporre al tribunale azione per la risoluzione dell'accordo ai sensi dell'art. 737 c.p.c., se:

- a. il debitore non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo
- b. le garanzie promesse non vengono costituite
- c. l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per cause non imputabili al debitore.

Il termine di decadenza per la proposizione dell'azione di risoluzione è di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

La risoluzione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

4) Procedura di sovraindebitamento del consumatore (art. 12 bis e successivi)

a) Struttura della procedura

La procedura di sovraindebitamento del consumatore è strutturalmente affine a quella sopra descritta, con particolare riferimento alla fase dell'ammissibilità (la valutazione dei presupposti del giudice ed il contenuto del relativo decreto di apertura della procedura con il quale viene fissata immediatamente l'udienza per l'omologa della proposta), ai termini per la fissazione dell'udienza (sempre sessanta giorni dal deposito) ed alle forme di pubblicità previste. Anche il procedimento in esame è fondato su un'unica udienza e l'omologa deve intervenire nel termine massimo di sei mesi dal deposito della domanda per l'ammissione alla procedura del sovraindebitamento, infine anche decreto di omologa del piano del consumatore deve intendersi equiparato ad un atto di pignoramento.

b) Principali differenze dalla procedura di cui all'art. 10

Al di là delle affinità segnalate, la procedura di sovraindebitamento del debitore agisce però secondo una *ratio* molto diversa rispetto a quella di cui all'art. 10. Infatti il legislatore ha disposto che, ai fini dell'approvazione del piano, **non sia richiesta alcuna maggioranza**³², ponendo anzi - quale condizione necessaria e sufficiente per l'omologa - la valutazione da parte del giudice sulla fattibilità

³⁰ La competenza sarà quella del tribunale dove è stato omologato l'accordo.

³¹ Ci si domanda se legittimati passivi possano essere anche i garanti dell'accordo o i terzi assuntori; per approfondimenti vedasi P. CELENTANO, ult. op. cit., p. 1094.

³² "Per l'omologazione del piano del consumatore è sufficiente la positiva deliberazione del tribunale sulla fattibilità dello stesso, mentre i creditori possono soltanto contestare la convenienza del piano omologato.... Questa configurazione normativa risponde ad una particolare figura di concordato rinvenibile nel diritto amministrativo delle crisi d'impresa: il **c.d. concordato coattivo**", così: F. DI MARZIO, op. ult. cit.

del piano in relazione ai presupposti di cui agli artt. 7, 8 e 9 ed al complessivo atteggiamento del consumatore³³.

Invero, è ivi prevista la sola convocazione dei creditori all'udienza per l'omologa e la comunicazione a questi del piano; non vengono infatti richiamate in alcun modo le disposizioni della procedura di sovraindebitamento del debitore non fallibile, relative all'esercizio del diritto di voto da parte dei creditori, nonché quelle sull'obbligo di formare una maggioranza nel ceto creditorio ai fini dell'omologa³⁴. Dunque i creditori potranno opporsi al piano del consumatore solo nell'udienza di omologa e, nonostante ciò, il giudice potrà approvarlo quando ritenga questo più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, ai fini della soddisfazione dei crediti.

Inoltre la procedura di sovraindebitamento del consumatore, a differenza di quella di cui all'art. 10, non prevede la sospensione od il blocco per le azioni esecutive o cautelari esperite dai creditori almeno sino alla data di emissione del decreto di omologazione del piano del consumatore. Qui sarà il giudice (ai sensi dell'art. 12 bis, secondo comma) a valutare se, nelle more della convocazione dei creditori all'udienza di omologa, siano pendenti procedure di esecuzione forzata atte a pregiudicare la fattibilità del piano e, solo in tal caso, avrà la facoltà di sospenderle sino al momento in cui il provvedimento di omologa sia divenuto definitivo³⁵.

c) Effetti dell'omologa

Qualora il giudice con decreto omologhi il piano, gli effetti prodotti risultano sostanzialmente analoghi a quelli della procedura di sovraindebitamento del debitore non fallibile ed in particolare viene disposto che:

1. i creditori con causa o titolo anteriore alla data dell'omologa – esclusi i titolari di crediti impignorabili – non possano iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, ovvero cautelari o, ancora, acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore³⁶
2. il piano omologato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori
3. i creditori posteriori alla data dell'omologa³⁷ non possano procedere esecutivamente sui beni compresi nel piano
4. l'omologa non pregiudichi i diritti dei creditori nei confronti dei terzi fideiussori del consumatore, dei suoi coobbligati e degli obbligati in via di regresso.

³³ Il giudice, ai fini dell'omologa deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il proprio stato di sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità. Dunque vi saranno diverse valutazioni che il giudice dovrà effettuare, ed in particolare: i) sulla fattibilità del piano; ii) sull'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale di taluni crediti; iii) sulla convenienza del piano stesso. Cfr. sul punto B. ARMELI, op. ult. cit., p. 52.

³⁴ Cfr. rel. ill., cit., p. 34, dove si afferma che *“tale procedura è, essenzialmente, contrassegnata dall'assenza di un procedimento volto ad acquisire l'adesione o il dissenso dei creditori rispetto al piano proposto ma si basa esclusivamente su di una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta d'indebitamento del consumatore, ciò in forza della considerazione che non sia rintracciabile alcun interesse economico dei creditori ad operare il “salvataggio” del soggetto di consumo”*.

³⁵ Come si legge nella citata relazione illustrativa la scelta di non anticipare qui gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore è dovuta al *“carattere di maggiore semplificazione del procedimento illustrato”*, nonché alla *“assenza dell'esigenza di conservazione dell'unità produttiva, propria esclusivamente dei debitori non consumatori”*.

³⁶ In sostanza il blocco alle azioni esecutive o cautelari dei creditori - che nella procedura di cui all'art. 10 si concretizza quale effetto del decreto di ammissione alla stessa - nella procedura in oggetto costituisce uno degli effetti del decreto di omologa.

³⁷ Cioè dalla data in cui l'organismo di composizione della crisi abbia provveduto ad adottare le forme di pubblicità disposte dal giudice ai sensi dell'art. 12 bis, terzo comma.

d) Revoca ipso iure del piano del consumatore

Il piano del consumatore cessa di diritto di produrre effetti se il debitore, entro novanta giorni dalle scadenze previste, non effettua l'integrale pagamento delle somme dovute alle amministrazioni pubbliche ed agli enti previdenziali ed assistenziali obbligatori. Il piano è revocato se il giudice accerti il compimento da parte del debitore di atti diretti a frodare i creditori³⁸.

e) Procedura per la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano

Qualsiasi creditore può proporre al tribunale, ai sensi dell'art. 737 e ss. c.p.c., in contraddittorio con il debitore, istanza per la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano qualora:

- a. il debitore abbia dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo
- b. il debitore abbia dolosamente o con colpa grave sottratto o dissimulato una parte rilevante dell'attivo
- c. il debitore abbia dolosamente simulato attività esistenti
- d. il debitore non adempia agli obblighi derivanti dall'accordo
- e. le garanzie promesse non vengano costituite dal debitore o da terzi
- f. l'esecuzione dell'accordo divenga impossibile per cause non imputabili al debitore.

Il ricorso per la cessazione degli effetti dell'omologa di cui alle lettere a, b, c, è soggetto a decadenza nel termine di sei mesi dalla scoperta del fatto rilevante e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo (ultimo adempimento previsto nella fase esecutiva).

Il ricorso per la cessazione degli effetti dell'omologa di cui alle lettere d, e, f, è soggetto a decadenza, nel termine di sei mesi dalla scoperta del fatto rilevante e, in ogni caso, non oltre un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

Il procedimento per la cessazione degli effetti dell'omologa in ogni caso non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

5) Fase esecutiva (comune ad entrambe le procedure)

La disciplina della fase esecutiva (art. 13) è comune ad entrambe le procedure di sovraindebitamento e prevede una funzione chiave esercitata dall'**organismo di composizione della crisi**.

In particolare:

1. per quanto attiene alla liquidazione dei beni compresi nel piano o nell'accordo, l'organismo potrà provvedere direttamente alla liquidazione. Qualora tali beni siano sottoposti a pignoramento, ovvero, se previsto nel piano/accordo, il giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi - nominerà un liquidatore che potrà disporre in via esclusiva dei beni da liquidare e delle somme incassate
2. detto organismo dovrà risolvere eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso.

Il giudice, nella fase dell'esecuzione, dovrà intervenire in taluni specifici casi, al fine di:

1. risolvere contestazioni che abbiano ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e la sostituzione del liquidatore
2. autorizzare lo svincolo delle somme per pagare i creditori impignorabili e quelli erariali
3. ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altra forma di pubblicità
4. sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.

³⁸ L'accertamento di tali atti è dunque compito del giudice che deve provvedere d'ufficio con decreto, mentre l'eventuale reclamo del debitore deve essere proposto dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'art. 739 c.p.c.

Infine il legislatore precisa come:

- a) i pagamenti e gli atti dispositivi posti in essere nella fase dell'esecuzione in violazione dell'accordo del debitore non fallibile o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori
- b) qualora l'esecuzione dell'accordo/piano divenga impossibile per cause non imputabili al debitore, questi può modificare la propria proposta con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi e proporre una nuova domanda di ammissione alla relativa procedura di sovraindebitamento.

6) Disciplina dei finanziamenti nelle procedure di sovraindebitamento

I crediti sorti in occasione o in funzione di una delle procedure di sovraindebitamento sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, eccezion fatta per le somme ricavate dalla vendita dei beni gravati da pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti (cfr. art. 14, comma quarto bis).

7) La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore (artt. 14 ter e ss.)

a) Finalità

Questa procedura, che per molti aspetti richiama quella fallimentare, è stata introdotta *ex novo* dal DL n. 179/2012 e rappresenta uno strumento di carattere residuale o alternativo rispetto ai procedimenti sopra descritti. La peculiarità dell'istituto in esame è quella di consentire la completa esdebitazione del debitore attraverso la liquidazione del suo patrimonio³⁹ (esclusi i beni di cui all'art. 14 ter, comma sesto), a parziale soddisfacimento del ceto creditorio.

b) Presupposti di ammissibilità

I presupposti di ammissibilità sono i medesimi delle procedure di sovraindebitamento di cui agli artt. 10 e ss. e 12 bis e ss.

La procedura liquidatoria è attivabile:

1. su ricorso del debitore, in alternativa alle procedure di sovraindebitamento
2. d'ufficio, conseguentemente alla revoca o alla cessazione degli effetti dell'accordo o del piano, ovvero quando vi sia fondato timore che siano stati compiuti - dopo l'omologazione - atti in frode ai creditori, o ancora nel caso in cui il debitore non provveda al regolare pagamento delle pubbliche amministrazioni, degli enti previdenziali o assistenziali
3. su ricorso proposto anche da uno dei creditori, conseguentemente all'annullamento dell'accordo del debitore o alla cessazione degli effetti del piano del consumatore.

Inoltre, ai fini dell'ammissibilità del ricorso alla procedura di liquidazione, il debitore non deve avere compiuto nei cinque anni precedenti atti in frode ai creditori.

c) Ricorso per l'ammissione alla procedura

Il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione deve essere proposto al tribunale del luogo dove il debitore risiede (ovvero dove ha la propria sede principale) e deve contenere l'inventario dei beni del debitore oltre ad una relazione dell'organismo di composizione della crisi che attesti le cause che hanno cagionato lo stato di sovraindebitamento, il comportamento tenuto dal soggetto sovra indebitato e la completezza della documentazione depositata. La domanda è inammissibile nel caso in cui la documentazione prodotta non consenta di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore. Dal patrimonio liquidabile devono comunque essere esclusi: i) i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.; ii) i crediti aventi carattere alimentare, di mantenimento, stipendi, salari, pensioni, ecc., nei limiti di quanto occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia; iii) i frutti derivanti dall'usufrutto dei beni dei figli o costituiti in fondo patrimoniale; iv) i beni impignorabili per legge.

³⁹ Cfr. rel. ill., cit., p. 38, secondo cui "La procedura di liquidazione (...) deve avere ad oggetto tutti i beni del debitore".

Il deposito della domanda sospende il corso legale degli interessi (convenzionali o legali) per tutti i crediti senza diritto di prelazione.

d) Decreto di ammissione alla procedura

Il giudice, qualora ammetta il ricorso, apre la procedura con decreto, e provvede alla nomina di un liquidatore, a meno che il debitore non vi abbia già provveduto nella proposta, disponendo le forme di pubblicità prescritte, presso gli uffici competenti ed ordinando lo **spossamento dei beni** oggetto della liquidazione a favore del liquidatore.

Il decreto di ammissione alla procedura è equiparato all'atto di pignoramento.

e) Inventario, domanda di partecipazione alla liquidazione e formazione dello stato passivo

Il liquidatore predispose l'inventario e comunica ai creditori la data entro cui vanno presentate le domande di ammissione al passivo e la data entro la quale lo stato passivo verrà comunicato a questi ed al debitore.

Per quanto riguarda la domanda di partecipazione alla liquidazione e la formazione dello stato passivo il legislatore sostanzialmente richiama le disposizioni previste in tema di fallimento. Nel procedimento in esame la domanda va presentata al liquidatore con allegati i documenti giustificativi del credito per il quale si chiede l'ammissione.

Il liquidatore, dopo aver esaminato tutte le domande, predispose il progetto di stato passivo (entro la data indicata nelle comunicazioni di cui sopra) e lo comunica ai creditori, i quali avranno un termine di quindici giorni per proporre eventuali osservazioni.

Nel caso non vi siano osservazioni lo stato passivo è approvato e comunicato ai soggetti interessati, mentre nel caso in cui vengano presentate osservazioni, il liquidatore può:

- accogliere le osservazioni ove fondate e predisporre nei quindici giorni successivi un nuovo progetto di stato passivo
- risolvere le contestazioni degli interessati e formare lo stato passivo definitivo
- rimettere gli atti al giudice della procedura che provvederà alla definitiva formazione del passivo, in quanto le contestazioni sollevate dagli interessati non risultano superabili.

f) Programma di liquidazione e chiusura della procedura

Si apre poi la fase della liquidazione con l'elaborazione di un programma di liquidazione da parte del liquidatore nominato, da depositare presso la cancelleria del tribunale competente entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario.

Il liquidatore ha l'amministrazione esclusiva dei beni soggetti alla procedura liquidatoria⁴⁰ di cui fanno parte anche gli accessori, le pertinenze ed i frutti prodotti⁴¹ e, prima di procedere alle operazioni di vendita previste nel programma, questi deve informarne sia il debitore sia i creditori. Questi può subentrare nelle procedure esecutive pendenti al momento dell'apertura della procedura di liquidazione.

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione (svincolo di somme per pagare i creditori, cancellazione o trascrizione di vincoli su beni ecc.), il liquidatore dovrà sempre essere autorizzato dal giudice della procedura.

Il liquidatore potrà esercitare ogni azione utile al fine di recuperare beni, ovvero altre utilità del patrimonio liquidabile (disponibilità dei beni, recupero crediti ecc.).

⁴⁰ Questa disposizione richiama l'art. 31 l.fall. sulla gestione della procedura e lo spossamento del debitore; tuttavia, nella procedura fallimentare i poteri di vigilanza del giudice delegato appaiono specificati rispetto alla procedura in oggetto.

⁴¹ Le vendite possono avvenire tramite procedure competitive affidate dal liquidatore anche a soggetti specializzati ed il valore dei beni deve essere individuato in base a stime di operatori esperti. Il liquidatore può cedere i crediti anche se contestati.

La procedura si conclude solo con la completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque deve rimanere aperta per un minimo di quattro anni⁴². Vale a dire che il decreto di chiusura della procedura di liquidazione - anche nel caso in cui il piano di liquidazione venga realizzato in tempi più brevi - non può, in ogni caso, essere emesso dal giudice prima che sia decorso il termine di quattro anni dalla data del deposito del ricorso di ammissione alla procedura⁴³.

I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi alla data del deposito del ricorso vengono ricompresi nel patrimonio da liquidare, dedotte le spese e gli oneri per l'acquisto o la conservazione.

g) *Finanziamenti prededucibili nella procedura liquidatoria*

I crediti sorti in occasione o in funzione di una delle procedure di sovraindebitamento sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione delle somme ricavate dalla vendita dei beni gravati da pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Tutti i creditori con causa o titolo posteriore al momento alla data di pubblicazione del decreto di ammissione non possono soddisfarsi sui beni compresi nel piano.

8) Esdebitazione

L'esdebitazione rappresenta il reale incentivo per il ricorso alle predette procedure da parte del debitore. Infatti, in ossequio al principio del *fresh start*, questo istituto consente al soggetto sovra indebitato di liberarsi da tutti i debiti, pagandone solo una parte.

L'ottenimento di questo beneficio da parte del debitore persona fisica⁴⁴, già peraltro previsto nell'ambito delle procedure concorsuali (ove opera in particolare nel caso di fallimento dell'imprenditore commerciale individuale) è ovviamente sottoposto ad alcuni requisiti di applicabilità.

Il legislatore prevede diversi limiti per l'accesso al predetto istituto da parte del debitore ed in particolare: i) un primo gruppo di limiti è costituito dai comportamenti tenuti dal debitore direttamente atti ad aggravare (anche colposamente) il proprio stato di dissesto, a ritardare lo svolgimento della procedura, a violare il principio della *par condicio creditorum*; ii) un secondo gruppo è relativo all'atteggiamento tenuto dal debitore durante la procedura (se abbia cooperato o meno); iii) un terzo gruppo, residuale, si riferisce ai precedenti del debitore⁴⁵ ed alla natura dei debiti⁴⁶.

Qualora queste diverse categorie di limiti vengano rispettate il giudice, con decreto pronunciato su ricorso del debitore – sentiti anche i creditori non integralmente soddisfatti – concederà il predetto beneficio.

I creditori non integralmente soddisfatti potranno comunque proporre reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c. ed, in ogni caso, il decreto di esdebitazione è revocato dal giudice su istanza dei creditori, qualora il debitore con dolo o colpa grave abbia aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratto o dissimulato un parte rilevante dell'attivo o, ancora, simulato attività inesistenti.

⁴² Cfr. rel. ill., cit., p. 38, dove si sottolinea come “*al fine di evitare l'abusivo accesso alla procedura liquidatoria con conseguente beneficio esdebitatorio, viene prevista, in linea con i modelli di altri paesi, una durata minima della procedura (4 anni), con acquisizione al patrimonio di liquidazione dei beni sopravvenuti nel predetto arco temporale*”.

⁴³ Tale scelta appare piuttosto afflittiva sia per i creditori che per il debitore, in quanto la previsione di un termine minimo potrebbe condurre ad una dilatazione dei tempi imposta addirittura per via legislativa: cfr. in tal senso, A. GUIOTTO, “*La continua evoluzione dei rimedi alle crisi da sovraindebitamento*”, Fallimento n. 11/2012, p. 1288.

⁴⁴ È solo il caso di segnalare come l'art. 14 *terdecies* chiarisca inequivocabilmente che l'esdebitazione opera esclusivamente a favore del debitore persona fisica.

⁴⁵ Che non abbia già goduto, negli otto anni precedenti, del beneficio dell'esdebitazione ovvero che non sia stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 16.

⁴⁶ L'esdebitazione non opera per i debiti sorti da obblighi di mantenimento e alimentari, obblighi di natura fiscale e obbligazioni derivanti da fatto illecito.

9) Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

Gli organismi di composizione della crisi racchiudono in un unico soggetto competenze diverse, che nelle procedure concorsuali “classiche” vengono normalmente distribuite tra figure differenti.

Infatti detti organismi: i) potranno coadiuvare il debitore nella predisposizione del piano e della documentazione necessaria ai fini dell'ammissibilità dello stesso; ii) attesteranno i dati nello stesso indicati (cfr. art. 15, sesto comma); iii) fungeranno da ausiliari del giudice durante tutta la procedura⁴⁷ ed, eventualmente, potranno gestire la fase della liquidazione (ove non sia stato diversamente deciso, ai sensi dell'art. 15, ottavo comma). Inoltre, ai sensi dell'art. 15, comma quinto (come modificato dal DL 179/2012), gli organismi di composizione della crisi potranno assumere *“ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso”*.

Possono costituire organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento:

- 1) gli enti pubblici dotati dei requisiti di professionalità indicati nel regolamento che dovrà essere emanato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministero della Giustizia (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e quello dello Sviluppo Economico)
- 2) gli organismi costituiti presso le Camere di Commercio, il Segretariato Sociale, gli Ordini degli Avvocati, dei Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai che verranno iscritti a semplice domanda nell'apposito registro conservato presso il Ministero della Giustizia
- 3) un professionista (o un'associazione professionale) con i requisiti richiesti dalla legge per essere nominato curatore fallimentare, ovvero un notaio nominati dal giudice della procedura⁴⁸.

I compensi degli organismi sono parametrati a quelli dei commissari giudiziali per le procedure di cui agli artt. 10 e ss. e 12 bis e ss., ovvero a quelli dei curatori fallimentari per gli organismi della procedura liquidatoria.

10) Profili penali del sovraindebitamento

È punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

- aumenta o diminuisce il passivo, ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo o ancora simula attività inesistenti per ottenere l'accesso alle procedure di sovraindebitamento
- falsifica, altera o distrugge documentazione al fine ottenere l'accesso alle procedure di sovraindebitamento
- omette l'indicazione di cespiti nell'inventario della procedura di liquidazione
- effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano
- aggrava la propria esposizione debitoria dopo il deposito del ricorso per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento
- intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano.

È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro l'organismo di composizione della crisi (ovvero il professionista nominato dal giudice) che attesta il falso rispetto alla veridicità dei dati riportati nel piano (o nella proposta) ed alla fattibilità dello stesso.

I pagamenti e le operazioni posti in essere in esecuzione di una procedura di sovraindebitamento del debitore non fallibile (*rectius* di un accordo di composizione della crisi omologato) sono **esenti** dai reati di bancarotta preferenziale o semplice, ai sensi dell'art. 217 bis l. fall. (così come modificato dal DL n. 179/2012).

* * *

⁴⁷ Si precisa che gli organismi di composizione della crisi dovranno eseguire tutte le forme di pubblicità prescritte dal giudice della procedura, le comunicazioni ai creditori e la raccolta dei voti espressi dagli stessi.

⁴⁸ Per approfondimenti si veda E. STASI *“Ruolo del professionista nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”*, www.ilfallimentarista.it.

B) LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 83/2012 (CONVERTITO DALLA LEGGE N. 134/2012) IN TEMA DI CRISI D'IMPRESA

Con l'art. 33 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono state apportate numerose e rilevanti modifiche nell'ambito delle procedure di risoluzione della crisi d'impresa⁴⁹.

Di particolare rilievo sono le novità in tema di:

1) Piani Attestati ed azione revocatoria fallimentare

Con le modifiche apportate ai piani attestati - ex art. 67, terzo comma, l.fall. - viene chiarita la figura del professionista attestatore, avendo questi non più il compito di asseverare la fattibilità del piano attestato in relazione al parametro della "ragionevolezza", bensì dovendo garantire la veridicità dei dati aziendali sulla base dei quali intenda attestare la fattibilità del piano di risanamento stesso⁵⁰.

Proprio per la sua qualità di certificatore dei "conti" dell'impresa, il professionista deve essere iscritto nell'albo dei revisori contabili.

Inoltre assume rilievo il carattere dell'indipendenza dell'attestatore rispetto alla figura del debitore. Infatti, pur essendo nominato da questi, il professionista non può essere riconducibile in alcun modo all'impresa in crisi⁵¹.

In tema di revocatoria fallimentare il legislatore ha provveduto ad ampliare l'elenco degli atti esclusi dal raggio di applicazione dell'art. 67, primo e secondo comma, l.fall.

In particolare viene specificato come non siano revocabili:

- "gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'art. 161 l.fall."⁵²
- le vendite ed i preliminari di vendita - trascritti ex art. 2645 bis c.c., conclusi a giusto prezzo - di immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività dell'acquirente, purché alla data della sentenza dichiarativa di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata, ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio⁵³.

Sulla base delle modifiche all'articolo 69 bis, ora viene specificato che i periodi per il computo dei termini ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria di cui agli articoli 64, 65, 67 primo e secondo comma e dell'art. 69 l.fall. decorrono, nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, dalla data in cui il ricorso per concordato viene iscritto nel registro delle imprese (si veda infra: commento all'art. 168 l. fall.).

⁴⁹ Dalla relazione illustrativa al ddl 5312/2012, www.camera.it, p. 30, emerge come l'obiettivo della riforma sia quello di "incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi". Per conseguire tale obiettivo il legislatore ha inteso "metter mano" ai punti considerati maggiormente critici delle procedure di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione.

⁵⁰ La responsabilizzazione del professionista attestatore in relazione alla veridicità dei dati dell'impresa ed alla fattibilità del piano viene confermata dal legislatore con l'introduzione dell'art. 236 bis l. fall., rubricato "False attestazioni e relazioni", ove sono previste rilevanti sanzioni penali per colui che assevera il falso nelle fattispecie di cui agli artt. 67, comma 3, lett. d), 161, comma 3, 182 bis, 182 quinquies e 186 bis l.fall.

⁵¹ In particolare la disposizione precisa che "il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione e controllo".

⁵² Secondo la relazione illustrativa questa norma andrebbe letta in connessione con l'art. 161, primo comma, n. 4, lett. b), che prevede la prededucibilità dei crediti dei terzi sorti da atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Lo scopo precipuo di queste disposizioni è quello di promuovere la continuazione aziendale, incentivando i terzi a contrarre con l'impresa in crisi": cfr. rel. ill., cit., p. 30.

⁵³ Si rammenta che in precedenza l'art. 67 comma 3, lett. c), esimeva dalla revocatoria solo i preliminari di vendita aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o dei suoi parenti entro il terzo grado.

2) Concordato preventivo

a) *Domanda di concordato preventivo*

Ai sensi dell'art. 161 l.fall. (così come modificato dalla novella in esame), tra gli obblighi di allegazione a carico del debitore è stato introdotto anche quello relativo al piano programmatico nel quale indicare i tempi e le modalità di adempimento della proposta. In caso di concordato liquidatorio o con cessione di beni, i creditori, per esprimere una valutazione compiuta in merito alla bontà della proposta concordataria, non possono prescindere dalla conoscenza delle modalità e dei tempi che il debitore intenda adottare per la liquidazione dei cespiti presenti.

L'art. 161 fa poi riferimento alla figura del professionista attestatore di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), l.fall., il quale, nella propria relazione di accompagnamento, dovrà attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario (utilizzando dunque la stessa *ratio* adottata nei piani attestati).

b) *Domanda "prenotativa" di concordato preventivo*

Sempre all'art. 161 è stata introdotta la possibilità per il debitore di proporre il ricorso per concordato preventivo **non corredato da alcuna documentazione**⁵⁴ (se non quella strettamente necessaria al deposito⁵⁵). In tal caso sarà il giudice del tribunale fallimentare ad aprire la fase cosiddetta "prenotativa" ed a fissare il termine entro cui depositare il piano con la relativa documentazione⁵⁶.

Tale termine, in ogni caso, non potrà essere inferiore a sessanta e superiore a centoventi giorni (prorogabile di non oltre sessanta concessi dal giudice al ricorrere di giustificati motivi) e, sempre entro i detti termini, in alternativa il debitore ha la facoltà di depositare domanda ai sensi dell'art. 182 bis, primo comma, con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, con la conseguenza che nella fase "prenotativa" il debitore può sempre decidere se modificare la procedura adita.

Nel decreto in cui viene fissato il termine di cui sopra, il giudice può inoltre stabilire in capo al debitore taluni obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini fissati (sia del deposito che informativi), si applicheranno i commi secondo e terzo dell'art. 162 l.fall.: pertanto il giudice, sentito il debitore in camera di consiglio, provvederà a dichiarare inammissibile la proposta di concordato con decreto, soggetto a reclamo⁵⁷.

Nella legge di conversione è stato precisato inoltre come tale possibilità risulti preclusa nel caso in cui nei due anni antecedenti il debitore abbia proposto analogo ricorso (o ricorso ex art. 182 bis l.fall.) con esiti negativi. Questa particolare fattispecie concordataria sottolinea la volontà del legislatore di promuovere l'emersione anticipata della crisi d'impresa.

Con le prime linee guida espresse dal Tribunale di Milano sull'istituto, la giurisprudenza prevalente ha ritenuto che "in mancanza di richieste specifiche di maggior termine o, quando pure siano svolte tali

⁵⁴ "In questo modo si consente al debitore di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di concordato e si impedisce che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi fino a creare un vero e proprio stato di insolvenza": così rel. ill., cit., pp. 30 e 31.

⁵⁵ Ai fini dell'ammissione alla fase prenotativa – alla luce delle prime esperienze applicative dell'istituto – i tribunali oltre al ricorso, paiono propensi a richiedere al debitore anche: i) i bilanci dei tre esercizi precedenti (la cui allegazione è prescritta dalla legge) ed una visura camerale aggiornata dell'impresa (per valutare i presupposti soggettivi di ammissibilità); ii) una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale dell'impresa (per valutare la sussistenza del presupposto della crisi); iii) i documenti necessari per giustificare la legittimazione attiva del soggetto proponente (es. delibera del consiglio di amministrazione redatta mediante atto notarile, procura speciale, ecc.).

⁵⁶ Tale istituto trae spunto dal *Chapter 11* dello *U.S. Bankruptcy Code*.

⁵⁷ Tale disposizione, in sede di conversione in legge del decreto, ha subito una rilevante modifica, atteso che è stato espunto l'inciso secondo cui in caso di mancato rispetto dei termini prescritti dal giudice "cessano gli effetti del ricorso a far data dal deposito".

richieste, qualora esse siano immotivate o non supportate da idonea documentazione, il termine andrà sempre concesso nel minimo (60 giorni)⁵⁸.

Ancora “il tribunale, nel disporre gli obblighi informativi periodici di cui al successivo comma 8, può farsi coadiuvare – nell’attività di controllo circa le esigenze di tale fase – da ausiliari del giudice, designati ex art. 68 c.p.c. ed ai quali anche il debitore è richiesto di riferire quanto all’amministrazione e la gestione finanziaria”⁵⁹.

Alla luce di questi primi orientamenti, la durata del periodo nel quale si produce questo effetto protettivo a favore del debitore parrebbe essere parametrata alle informazioni che questi fornirà al giudice⁶⁰.

Nel caso in cui il debitore opti per una carenza informativa pressoché assoluta, stante la mera valutazione di legittimità che il giudice compie all’atto del deposito della domanda (anche in virtù della pressoché assoluta carenza documentale), dai predetti orientamenti giurisprudenziali, emerge che il tribunale potrà dunque concedere il termine di sessanta giorni (ovverosia quello minimo previsto dalla legge), vincolando eventualmente tutte le attività del debitore ad uno specifico controllo da parte del giudice delegato.

c) La disciplina dei finanziamenti prededucibili

Alla luce dell’introduzione dell’art. 182 quinquies e delle modifiche apportate all’art. 182 quater, oggi sono prededucibili:

- i finanziamenti genericamente concessi dai creditori (e non più solo dalle banche) **erogati in esecuzione** del concordato preventivo, ovvero degli accordi di ristrutturazione omologati (art. 182 quater comma primo)⁶¹
- i finanziamenti **erogati in funzione** della presentazione delle rispettive domande (art. 182 quater comma secondo)⁶²
- i crediti sorti da **finanziamenti erogati dai soci**, nel limite dell’ottanta per cento del loro ammontare
- i crediti del finanziatore (maturati sia nella fase di presentazione della domanda che in quella dell’esecuzione) che abbia **acquisito la qualità di socio** in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo
- i crediti sorti **dal momento del deposito del ricorso** per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (anche nel caso di cui all’art. 161, sesto comma), o per l’omologa degli accordi di ristrutturazione (anche nel caso di cui all’art. 182 bis, sesto comma), sino alla data dell’omologa stessa da parte del giudice⁶³. Il tribunale può autorizzare questi finanziamenti

⁵⁸ Cfr. “Plenum” del Tribunale di Milano del 20 settembre 2012, in www.tribunale.milano.it; conformi, tra gli altri, Trib. Monza in “Orientamenti del Plenum”, www.tribunale.monza.giustizia.it; “Appunti veloci in tema di riforma della legge fallimentare” del Tribunale di Reggio Emilia del 5 settembre 2012.

⁵⁹ Cfr. Tribunale di Benevento, in documenti OCI, www.osservatorio-oci.org.

⁶⁰ Cfr. M. Fabiani, “Vademecum per la domanda “prenotativa” di concordato preventivo”, www.ilcaso.it.

⁶¹ La previsione relativa ai finanziamenti ponte deve in ogni caso essere inserita nel piano predisposto dal debitore al fine della valutazione da parte dell’attestatore e del giudice delegato sulla coerenza in relazione agli interessi del ceto creditorio: cfr. S. AMBROSINI, “I finanziamenti bancari alle imprese in crisi dopo la riforma del 2012”, in *Diritto fallimentare e delle società commerciali*, Padova, 2012, pp. 469.

⁶² Secondo la dottrina prevalente, tali finanziamenti non possono essere dunque finalizzati a risolvere direttamente lo stato di crisi dell’impresa, bensì sono finalisticamente orientati alla sola presentazione delle domande di cui agli artt. 161 e 182 bis. In tal senso S. BONFATTI, “I concordati preventivi di risanamento”, in www.ilcaso.it, II, 228/2012; L. STANGHELLINI, “I finanziamenti-ponte e finanziamenti alla ristrutturazione”, in *Fallimento*, 2010, p. 1351; S. AMBROSINI, op. ult. cit., p. 469.

⁶³ L’intento del legislatore è stato quello di costituire un “mercato della finanza interinale” basato sul principio del “first day order” dello *U.S. Bankruptcy Code*, secondo cui il debitore dalla data di deposito del ricorso è legittimato a chiedere al giudice l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ed a pagare i fornitori funzionali alla prosecuzione

“interinali” esclusivamente sulla base di una relazione del professionista attestatore con i requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d) l.fall. In particolare è necessario che il professionista attestatore, dopo aver accertato il complessivo fabbisogno nel periodo interinale, confermi che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori⁶⁴

- i crediti sorti nella **fase precedente al deposito del ricorso** per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, del ricorso per l’omologa degli accordi di ristrutturazione, ovvero del ricorso anticipatorio ex art. 182 bis, sesto comma. Tale beneficio, unitamente a quello dell’esenzione dall’azione revocatoria fallimentare⁶⁵, vale però esclusivamente per quei crediti anteriori, maturati per l’erogazione di beni o servizi⁶⁶.

Con la riforma, nell’articolo 182 quater è stato ampliato il novero dei soggetti che godono del beneficio della prededuzione per i finanziamenti erogati in funzione, ovvero in esecuzione del concordato preventivo, o degli accordi di ristrutturazione, essendo stato eliminato ogni riferimento alle sole banche ed intermediari finanziari di cui all’art. 106 T.U.B.

Inoltre dall’analisi del disposto normativo non pare che l’esenzione da revocatoria operi in relazione ai finanziamenti cosiddetti interinali⁶⁷.

Sempre con riferimento all’art. 182 quater, al comma quinto si specifica che i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda, ivi compresi quelli dei soci, sono esclusi dal voto oltre che dal computo delle maggioranze ex art. 177 e delle percentuali ex art. 182 bis.

Si evidenzia infine come all’art. 217 bis sia stato ampliato il perimetro dell’esenzione dai reati di bancarotta fraudolenta e semplice anche ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell’art. 182 quinquies.

d) *Concordato preventivo con continuità aziendale*

Grande interesse riveste anche l’istituto del concordato preventivo con continuità dell’attività aziendale (d’ora in poi, concordato preventivo in continuità), disciplinato dall’art. 186 bis, in correlazione con l’art. 161, comma 2, lett. e), l.fall.

La continuità aziendale è auspicabile ogni qualvolta la “patologia” che ha cagionato lo stato di crisi ovvero l’insolvenza non colpisca direttamente l’attività dell’impresa, bensì i fattori che la governano. Si immagini ad esempio una società che per investire nel proprio know how si indebiti sino al punto di

dell’attività d’impresa, anche in relazione a crediti sorti anteriormente alla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. Cfr. rel. ill., cit., p. 32.

⁶⁴ Secondo la dottrina prevalente quindi il giudice autorizzerà questi finanziamenti solo qualora il professionista attesti che, senza la loro erogazione, il ceto creditorio avrà prospettive di soddisfacimento inferiori: cfr. S. AMBROSINI, op. ult. cit., p. 478.

⁶⁵ La dottrina si è espressa infatti nel senso di considerare l’esenzione da revocatoria per il solo pagamento di crediti dei fornitori e non per quello dei crediti dei finanziatori che non possono essere ricompresi nell’art. 67, comma 3, lett. g), l.fall., stante, da un lato, l’artificialità di assimilare cause di credito con cause di scambio, nonché, dall’altro, l’impossibilità di “una parificazione tra fornitori e finanziatori, che appartengono a categorie economiche tradizionalmente distinte”, così G. CAVALLI, “L’esenzione dei pagamenti eseguiti nell’esercizio dell’impresa nei termini d’uso”, in Fallimento, 2007, p. 983.

⁶⁶ In relazione alla possibilità di soddisfare in prededuzione questi crediti si segnalano i primi orientamenti giurisprudenziali piuttosto restrittivi; cfr. in particolare Trib. Modena, 14 dicembre 2012, www.ilcaso.it, secondo cui la deroga al principio della *par condicio creditorum*, disposta all’art. 182-quinquies, quarto comma, è possibile solo qualora venga prospettato un concordato preventivo con continuità aziendale. In caso contrario (di concordato preventivo liquidatorio) non sarà possibile pagare in prededuzione nemmeno i dipendenti, in quanto non strettamente qualificabili come fornitori di servizi e beni.

⁶⁷ Pare dunque crearsi una frattura nel nesso sistematico - funzionale intercorrente fra esenzione da revocatoria e prededuzione (da considerarsi strumenti teleologicamente complementari), che comporta, nel caso di sopravvenuta dichiarazione di fallimento dell’impresa, la revocabilità dei rimborsi ottenuti sui finanziamenti interinali effettuati in costanza dei procedimenti di concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione e, all’opposto, la prededucibilità della quota rimasta insoddisfatta di quegli stessi finanziamenti, così: A. CASTIELLO D’ANTONIO, “Riflessioni sparse sul diritto preconcorsuale rivisitato”, in Cuonzo “L’evoluzione legislativa del diritto preconcorsuale dell’economia”, Napoli, 2012, pag. XIII e ss.

non poter più sostenere il costo di tale indebitamento (di fatto un'errata gestione della leva sul debito). Qui, a fronte di una attività d'impresa sana e meritevole di tutela, emerge un'errata allocazione dei fattori a sostegno della stessa⁶⁸.

Questa "nuova" fattispecie di concordato preventivo si propone di proseguire lo svolgimento dell'attività d'impresa anche nella delicata fase procedurale di transizione, al fine precipuo di non disperdere - come in precedenza accennato - quel plusvalore intrinseco proprio di ogni complesso produttivo.

L'istituto in esame è connotato da evidente contiguità strutturale rispetto al concordato preventivo tradizionale, nonostante la legge di conversione del DL n. 83/2012 abbia espunto, al comma 1, ogni riferimento all'applicazione residuale delle norme ex art. 160 e ss.

La caratteristica principale della procedura in parola è, appunto, la prosecuzione dell'attività d'impresa secondo una triplice modalità:

- prosecuzione in capo al debitore
- cessione dell'azienda in esercizio
- conferimento dell'azienda in una o più società.

Sono previsti poi specifici obblighi di allegazione, ed in particolare:

- un documento contenente l'analisi dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura
- la relazione del professionista ex art. 161, comma terzo, l.fall., nella quale venga attestato che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori.

Nel concordato preventivo in continuità è stata inoltre introdotta la possibilità di prevedere una moratoria fino ad un anno dalla data dell'omologazione del concordato preventivo, in relazione ai crediti muniti di diritto di prelazione salvo che nel piano concordatario venga disposta la liquidazione anticipata dei beni gravati dal titolo di prelazione.

Sul tema si segnalano le linee guida sulla riforma predisposte dal Tribunale di Reggio Emilia, secondo cui il diritto di voto spetta – nel caso di applicazione della predetta moratoria - anche all'intero credito privilegiato. Nelle menzionate linee guida si afferma che *"proprio per il fatto che con la moratoria viene dilazionato il termine di adempimento delle obbligazioni dei creditori privilegiati e, in sostanza, viene attribuita a questi ultimi una soddisfazione minore derivante dalla dilazione predetta, è logico e coerente che anche a questi ultimi sia attribuita la possibilità di esprimere il proprio consenso sulla convenienza della proposta"*.

Secondo l'orientamento del Tribunale emiliano dunque la falcidia qui non riguarderebbe tanto il *quantum*, bensì il tempo di esecuzione dell'obbligazione. Pertanto il danno cagionato al creditore privilegiato in relazione al rinvio del pagamento dei propri crediti liquidi ed esigibili comporterebbe che il credito da questi vantato - anche se soddisfatto integralmente - debba essere compreso ai fini della formazione delle maggioranze per l'omologazione del piano concordatario.

L'art. 186 bis disciplina pure gli effetti sui contratti ancora in essere al momento del deposito del ricorso, che, secondo il disposto normativo, proseguono pure in capo all'eventuale società conferitaria o cessionaria (questa disposizione è una deroga al nuovo art. 169 bis). Anche i contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni possono proseguire (previa attestazione sulla ragionevole capacità di adempimento dell'impresa in crisi da parte del professionista) e l'impresa ammessa alla procedura di

⁶⁸ In tal senso è solo il caso di ricordare come l'azienda (intesa come complesso di beni impiegati per l'esercizio dell'attività d'impresa) produca un valore positivo qualora il valore dell'output sia superiore al valore dell'input (a livello di bilancio nel nostro ordinamento la legge impone che nel conto economico siano indicati separatamente il "valore della produzione" ed il "costo della produzione", che normalmente vanno a comporre il risultato operativo lordo o EBIT). Tuttavia l'azienda può avere un output positivo nonostante l'impresa risulti in perdita, si pensi ad una situazione di squilibrio finanziario laddove una società risulti particolarmente indebitata andando ad erodere completamente il margine EBIT prodotto nell'esercizio. Dunque, in linea di principio, il valore dell'azienda, dal punto di vista della sua capacità di produrre ricchezza, è indipendente dalla proprietà e dall'assetto dei fattori di produzione, cioè dal titolo giuridico con il quale tali fattori sono forniti all'imprenditore che li utilizza; per approfondimenti v. L. STANGHELLINI, "Le crisi di impresa fra diritto ed economia", Bologna, 2007.

concordato preventivo in continuità potrà (previo soddisfacimento di alcuni requisiti di ammissibilità) comunque partecipare alle gare per l'assegnazione dei contratti pubblici, anche all'interno di un pool di imprese.

Se, dopo l'ammissione dell'impresa alla procedura di cui all'art. 186 bis, l'attività cessi o risulti manifestamente dannosa per i creditori, su richiesta del commissario giudiziale, il tribunale revoca il concordato, accertando inoltre i presupposti per la dichiarazione di fallimento.

Le potenzialità di questo istituto risiedono, come detto, nella possibilità di preservare il valore dell'attività d'impresa (o di parte di essa), in particolare quando costituisca un plusvalore rispetto alla liquidazione dei singoli beni. Sotto questo profilo emerge nuovamente il ruolo cruciale svolto dal professionista asseveratore del piano.

e) Effetti concordatari

In tema di effetti concordatari si rileva la modifica all'art. 168 l.fall., secondo cui gli effetti connessi all'apertura della procedura concordataria vengono prodotti a far data dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese a cura della cancelleria fallimentare del tribunale⁶⁹. Inoltre sono inefficaci le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni antecedenti alla predetta pubblicazione⁷⁰.

f) Contratti pendenti

Con l'introduzione dell'art. 169 bis, il debitore, previa autorizzazione giudiziale, può sospendere (per non più di sessanta giorni) ovvero sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso. Il legislatore ha previsto un indennizzo nei confronti dell'altro contraente⁷¹, mentre restano comunque esclusi dal novero dei contratti di cui all'art. 169 bis i preliminari di vendita di immobili trascritti ai sensi dell'art. 2645 bis c.c., avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente (o parenti e affini entro il terzo grado), i contratti di finanziamento di uno specifico affare e quelli di lavoro subordinato⁷².

La prosecuzione dei contratti nella procedura di concordato preventivo dunque rimane la regola, mentre lo scioglimento e la sospensione rappresentano l'eccezione⁷³. Il legislatore ha inteso garantire un bilanciamento tra potere (comunque limitato dal vaglio giudiziale) del debitore di sciogliersi dai contratti in essere, in esecuzione del piano di riassetto dell'impresa in crisi ed il diritto dell'altro contraente all'indennizzo per il danno subito in virtù della mancata esecuzione della prestazione da parte del debitore.

In relazione ai contratti bancari in corso di esecuzione - quali, a mero titolo esemplificativo, i contratti di conto corrente, di sconto su fatture, di anticipo fatture, anticipo *import* ed anticipo ricevute bancarie salvo buon fine ed il contratto di mandato all'incasso - la prima questione sorta in giurisprudenza ha

⁶⁹ Viene dunque chiarito che gli effetti della domanda di concordato e di concordato "prenotativo" si producono a far data dalla pubblicazione della stessa nel registro delle imprese, individuando così il momento della suddetta pubblicazione quale confine tra creditori concorsuali e no: cfr. rel. ill., cit., p. 31.

⁷⁰ Secondo il legislatore tale disposizione è necessaria al fine di "disinnescare" *"la corsa dei creditori dell'imprenditore in crisi a costituirsi cause di prelazione, spesso motivo del mancato raggiungimento di soluzioni negoziali di risanamento"*. Cfr., rel. ill., cit. p. 31.

⁷¹ *"Il terzo contraente del debitore in crisi avrà diritto a un indennizzo la cui misura è parametrata, in conformità alle scelte adottate nella vigente disciplina inglese e francese, al risarcimento del danno da inadempimento"*. Tale credito sarà comunque assoggettato al regime concorsuale (e non beneficerà dunque di alcuna forma di prededuzione). Così rel. ill., cit., p. 31.

⁷² Si sottolinea come la disciplina di cui all'art. 169 bis differisca da quella sui contratti pendenti nel fallimento ex art. 72 l.fall. Infatti in caso di apertura della procedura di concordato preventivo non è stata stabilita alcuna sospensione automatica dei contratti pendenti, che può essere concessa solo dal giudice su richiesta del debitore, per un massimo di 60 giorni (prorogabile una sola volta).

⁷³ Cfr. Trib. Terni 12 ottobre 2012, www.ilcaso.it.

riguardato la possibilità di annoverare questi rapporti nell'area dell'ordinaria ovvero della straordinaria amministrazione⁷⁴.

In virtù della loro diffusione nella prassi commerciale e dei benefici prodotti - a livello di liquidità fornita all'impresa in crisi nel breve periodo - i rapporti bancari che consentono lo smobilizzo dei crediti dell'impresa sono, per la prima giurisprudenza di commento, da ricondurre nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e, pertanto, l'articolo 169 bis non troverebbe applicazione in relazione ai rapporti connessi a linee di credito cd. "autoliquidanti"⁷⁵.

Tuttavia, anche qualora il debitore nel ricorso di cui all'art. 161, sesto comma, l.fall. domandasse - documentando dettagliatamente la propria richiesta - l'applicazione dell'art. 169 bis in relazione ai rapporti bancari pendenti, il giudice - secondo quanto affermato anche dal Tribunale di Milano nelle proprie linee guida⁷⁶ - potrebbe optare tutt'al più per la sospensione (per non più di sessanta giorni) e non per lo scioglimento⁷⁷ dei contratti, in quanto l'assenza informativa che connota questa fase della procedura non può condurre l'autorità giudiziale a prendere decisioni definitive in merito alla convenienza o meno a proseguire nell'esecuzione di un contratto pendente⁷⁸.

Infine nel rapporto di mandato all'incasso, sempre secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza⁷⁹, i crediti sorti anteriormente possono in linea di massima essere compensati anche con le somme incassate dalla banca dopo il deposito della domanda di cui all'art. 161 l.fall., qualora nel rapporto sia stato specificamente convenuto un patto di compensazione già nella fase ante pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese⁸⁰.

g) *Altre novità*

Si segnala inoltre quanto stabilito nel nuovo art. 182 sexies l.fall. laddove - dalla data del deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o di un ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione sino a quella dell'omologa - viene esclusa l'applicabilità delle norme del codice civile in tema di obblighi di riduzione del capitale per perdite e sulle cause di scioglimento automatico della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. Rimane in ogni caso ferma l'operatività dell'art. 2486 c.c., cioè l'obbligo degli amministratori di agire ai soli fini della conservazione del patrimonio sociale.

⁷⁴ Rientrano nell'area della straordinaria amministrazione tutti gli atti maggiormente gravosi per la procedura concorsuale, in cui il sinallagma contrattuale sia fortemente sbilanciato a detrimento dell'impresa, cfr. Cass. n. 20291/2005, in banca data informatica De Jure.

⁷⁵ In tale senso Trib. Terni, 12 ottobre 2012, nota di F.BENASSI, www.ilcaso.it, I, 8036/2012, secondo cui "devono ritenersi di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione dell'azienda strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio". Tale Tribunale prosegue osservando come "fermo restando il disposto di cui all'art. 169 bis l.fall., si reputa che le operazioni di anticipo o sconto fatture presso istituti bancari o di factoring (...) configurino degli atti di ordinaria amministrazione, non solo per l'uso pregresso che ne hanno fatto le società interessate, ma anche perché si tratta delle operazioni più diffuse nelle prassi commerciali, che consentono lo smobilizzo dei crediti d'impresa in funzione cd «autoliquidante»".

⁷⁶ Nelle predette linee guida il Tribunale di Milano afferma inoltre che "per i contratti pendenti l'autorizzazione di eventuali sospensioni implica l'immediata disponibilità di piani/proposte (...) Può darsi l'autorizzazione alla sospensione ove sia il caso, ma di norma esclusivamente nel termine minimo (...) la prosecuzione del contratto non ha bisogno di autorizzazione".

⁷⁷ Si segnala l'isolato orientamento del Trib. Como, 5 novembre 2012, che consente al debitore di sciogliersi liberamente dai contratti di c/c, anticipi e mandato all'incasso sul presupposto della convenienza, già nella fase di prenotativa, non garantendo all'altro contraente nemmeno il ristoro dell'equo indennizzo.

⁷⁸ In senso favorevole, tra gli altri, si veda Trib. Pistoia, 30 ottobre 2012, in www.ilcaso.it.

⁷⁹ In tal senso, tra gli altri Cass. n. 17999/2011, in banca dati informatica De Jure; Cass. 2539/1998, in Fallimento, 1998, p. 1254; Trib. Terni, 12 ottobre 2012, cit.

⁸⁰ Si segnala nuovamente il citato orientamento del Trib. di Como, 5 novembre 2012, che, in contrasto con i più recenti assunti della Suprema Corte sull'argomento, parrebbe affermare che i crediti sorti precedentemente al deposito del ricorso per concordato preventivo non sono compensabili con le somme incassate dalla banca a titolo di anticipazioni (es. su fatture, ecc.) a decorrere dalla data del predetto deposito; ciò nemmeno nell'ipotesi in cui sia previsto uno specifico patto di compensazione nell'ambito del rapporto pendente.

Si segnalano ancora rilevanti modifiche legislative di carattere procedurale, apportate sia alla fase dell'adunanza che a quella dell'omologazione.

In particolare:

- riguardo al primo profilo, si specifica come il verbale di adunanza debba indicare anche i creditori che non abbiano esercitato il proprio diritto di voto. Questi hanno la facoltà di comunicare per corrispondenza, nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale, la propria adesione o meno al piano concordatario ed in caso contrario sono considerati creditori consenzienti (**principio del silenzio assenso**) ai fini del calcolo delle maggioranze⁸¹. Nel caso di modifica delle condizioni di fattibilità del piano dopo l'approvazione da parte dei creditori, il commissario giudiziale è tenuto ad informare questi ultimi, i quali avranno diritto a costituirsi nel giudizio di omologazione sino al giorno dell'udienza per modificare il proprio voto
- riguardo al profilo dell'omologazione del concordato, la legge ha previsto un'ulteriore ipotesi in cui il tribunale possa esprimersi circa la convenienza del piano concordatario. In particolare, al tribunale è consentito di omologare la domanda di concordato preventivo anche in assenza della suddivisione dei creditori in classi se la contestazione sulla convenienza del piano sia stata sollevata da non più del 20% dei crediti ammessi al voto e sempre che tali crediti possano essere soddisfatti in misura non inferiore alle alternative concrete.

3) Accordi di ristrutturazione

Le novità più rilevanti in tema di accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis l.fall., riguardano:

- a. il professionista attestatore, a cui sono richiesti i requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., e che dovrà garantire la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità degli accordi, con specifico riferimento all'idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei
- b. il fatto che oggi venga specificato come i creditori estranei all'accordo debbano essere soddisfatti integralmente⁸²
- c. la possibilità per colui che ha depositato un ricorso ai sensi dell'art. 182 bis, sesto comma (domanda per l'anticipazione degli effetti dell'accordo di ristrutturazione omologato), analogamente a quanto disposto per la domanda prenotativa di concordato preventivo, di depositare non solo un accordo diverso, ma anche, in alternativa, una domanda prenotativa di concordato preventivo (al fine di protrarre gli effetti protettivi già prodottisi).
- d. i termini per la soddisfazione dei creditori estranei agli accordi che vengono fissati in 120 giorni (al massimo) dal provvedimento di omologa per i crediti già scaduti, ovvero 120 giorni (al massimo) dalla scadenza dei crediti non ancora scaduti alla data dell'omologa⁸³.

4) Novità sul regime fiscale delle predette procedure

Si segnala infine che nella novella in esame sono state introdotte anche alcune importanti novità atte ad eliminare differenze nel trattamento fiscale di componenti - positivi ovvero negativi - emergenti a seguito di procedure di composizione della crisi. Ciò, in particolare, al fine anche di promuoverne il ricorso da parte dell'impresa e l'adesione da parte dei creditori.

⁸¹ Questa novità è sicuramente rilevante, in quanto con la riforma viene introdotto il principio secondo cui il creditore che non faccia pervenire il proprio voto entro le scadenze prescritte sia considerato automaticamente favorevole al piano concordatario.

⁸² In precedenza il dettato normativo parlava di regolare, e non di integrale, soddisfazione, ingenerando in alcuni l'equivoco per cui anche i crediti estranei agli accordi potessero essere oggetto di falcidia. Tale modifica chiarisce che, ai fini dell'omologa degli accordi, i creditori estranei devono essere soddisfatti integralmente (ed entro 120 giorni dalla data dell'omologa, ovvero dalla loro naturale scadenza); per approfondimenti si veda E. BERTACCHINI, *"Esigenze di armonizzazione e tendenze evolutive (o involutive?) nella composizione negoziale delle crisi: dal tramonto del dogma della «non fallibilità» alle prospettive de iure condendo"*, Nuove leggi civili commentate, n. 5/2012, pp. 877 e ss.

⁸³ *"In questo modo si consente al debitore in crisi di poter beneficiare del cosiddetto «scaduto fisiologico».*

Per quanto attiene al debitore, la riduzione del debito conseguente all'attuazione di accordi di ristrutturazione omologati, ovvero a piani attestati (correttamente pubblicizzati presso il registro delle imprese) costituisce ora, ai sensi dell'art. 88, quarto comma, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), sopravvenienza attiva non imponibile per la parte eccedente le perdite pregresse e di esercizio in corso, di cui all'art. 84 del TUIR. L'ipotesi si aggiunge a quelle fino ad oggi già contemplate dalla citata norma, vale a dire le sopravvenienze derivanti dalla riduzione di debiti in sede di concordato preventivo e fallimento, sempre per la parte eccedente le perdite pregresse e di esercizio in corso di cui all'art. 84 del TUIR.

Con riguardo ai creditori, oggi anche l'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.fall., è stato inserito tra le procedure al cui ricorrere le perdite su crediti si considerano certe e precise e, quindi, interamente deducibili ex art. 101, comma quinto, del TUIR.

Si rammenta infatti che sino ad ora tale deducibilità era prevista solo per le procedure concorsuali "classiche", vale a dire il fallimento, la liquidazione coatta e amministrativa, il concordato preventivo e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Rimane tutt'ora esclusa dalla predetta presunzione assoluta di perdita deducibile, quella emergente a seguito di un piano attestato ex art. 67 l.fall., la cui deducibilità è rimessa alla puntuale verifica, caso per caso, delle prescritte condizioni di certezza e precisione.

* * *

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si allegano, per facilità di consultazione, i seguenti documenti.

ALLEGATI

- *testo della legge 27 gennaio 2012, n. 3 aggiornato con il DL 18 ottobre 2012, n. 179 (come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221)*
- *relazione illustrativa al ddl 19 ottobre 2012, n. 3533*
- *disposizioni della legge fallimentare modificate dal DL 22 giugno 2012, n. 83 (come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134)*
- *relazione illustrativa al ddl 26 giugno 2012, n. 5312.*

L. 27-1-2012 n. 3

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 gennaio 2012, n. 24.

Epigrafe

Premessa

CAPO I

Modifiche alla legislazione vigente in materia di usura e di estorsione

Art. 1 *Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108*

Art. 2 *Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44*

Art. 3 *Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*

Art. 4 *Modifiche all'articolo 629 del codice penale*

Art. 5 *Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*

CAPO II

Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio

Sezione prima

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

§ 1

Disposizioni generali

Art. 6 *Finalità e definizioni*

Art. 7 *Presupposti di ammissibilità*

Art. 8 *Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore*

Art. 9 *Deposito della proposta*

§ 2

Accordo di composizione della crisi

Art. 10 *Procedimento*

Art. 11 *Raggiungimento dell'accordo*

Art. 12 *Omologazione dell'accordo*

§ 3

Piano del consumatore

Art. 12-bis *Procedimento di omologazione del piano del consumatore*

Art. 12-ter *Effetti dell'omologazione del piano del consumatore*

§ 4

Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

Art. 13 *Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore*

Art. 14 *Impugnazione e risoluzione dell'accordo*

Art. 14-bis *Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore*

Sezione seconda

Liquidazione del patrimonio

Art. 14-ter *Liquidazione dei beni*

Art. 14-quater *Conversione della procedura di composizione in liquidazione*

Art. 14-quinquies *Decreto di apertura della liquidazione*

Art. 14-sexies *Inventario ed elenco dei creditori*

Art. 14-septies *Domanda di partecipazione alla liquidazione*

Art. 14-octies *Formazione del passivo*

Art. 14-novies *Liquidazione*

Art. 14-decies *Azioni del liquidatore*

Art. 14-undecies *Beni e crediti sopravvenuti*

Art. 14-duodecies *Creditori posteriori*

Art. 14-terdecies *Esdebitazione*

Sezione terza

Disposizioni comuni

Art. 15 *Organismi di composizione della crisi*

Art. 16 *Sanzioni*

Art. 17 *Compiti dell'organismo di composizione della crisi*

Art. 18 *Accesso alle banche dati pubbliche*

Art. 19 *Sanzioni*

Art. 20 *Disposizioni transitorie e finali*

CAPO III

Entrata in vigore

Art. 21 *Entrata in vigore*

L. 27 gennaio 2012, n. 3 ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 gennaio 2012, n. 24.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

CAPO II

Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ⁽²⁾

Sezione prima

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ⁽³⁾

§ 1

Disposizioni generali ⁽⁴⁾

Art. 6 Finalità e definizioni ⁽⁵⁾

In vigore dal 19 dicembre 2012

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8. ⁽⁶⁾

2. Ai fini del presente capo, si intende:

a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni

esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. ⁽⁷⁾

(2) Rubrica così sostituita dall'*art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*. Originariamente la rubrica del presente Capo era la seguente: "Procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento".

(3) Sezione inserita dall'*art. 18, comma 1, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(4) Paragrafo inserito dall'*art. 18, comma 1, lett. c), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(5) Rubrica così sostituita dall'*art. 18, comma 1, lett. d), n. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(6) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. d), n. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(7) Comma così sostituito dall'*art. 18, comma 1, lett. d), n. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

Art. 7 Presupposti di ammissibilità

In vigore dal 19 dicembre 2012

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un

professionista in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*. Il gestore è nominato dal giudice. ⁽⁸⁾

1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1. ⁽⁹⁾

2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

- a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. ⁽¹⁰⁾

2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione. ⁽¹¹⁾

(8) Comma così sostituito dall'*art. 18, comma 1, lett. e), n. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(9) Comma inserito dall'*art. 18, comma 1, lett. e), n. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(10) Comma così sostituito dall'*art. 18, comma 1, lett. e), n. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 18, comma 1, lett. e), n. 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

Art. 8 *Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore* ⁽¹²⁾

In vigore dal 20 ottobre 2012

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. ⁽¹³⁾

2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità. ⁽¹⁴⁾

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. ⁽¹⁵⁾

(12) Rubrica così sostituita dall'*art. 18, comma 1, lett. f), n. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(13) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. f), n. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(14) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. f), n. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(15) Comma così sostituito dall'*art. 18, comma 1, lett. f), n. 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

Art. 9 Deposito della proposta ⁽¹⁶⁾

In vigore dal 20 ottobre 2012

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti. ⁽¹⁷⁾

2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. ⁽¹⁸⁾

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. ⁽¹⁹⁾

3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti. ⁽¹⁹⁾

3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. ⁽¹⁹⁾

(16) Rubrica così sostituita dall'*art. 18, comma 1, lett. g), n. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(17) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. g), n. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(18) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. g), n. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(19) Comma aggiunto dall'*art. 18, comma 1, lett. g), n. 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

§ 2

Accordo di composizione della crisi ⁽²⁰⁾

Art. 10 *Procedimento*

In vigore dal 20 ottobre 2012

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli *articoli 7, 8 e 9*, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni. ⁽²¹⁾

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. ⁽²²⁾

3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. ⁽²³⁾

3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto. ⁽²⁴⁾

4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. ⁽²⁵⁾

5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. ⁽²⁶⁾

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

(20) Paragrafo inserito dall'*art. 18, comma 1, lett. h), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(21) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. i), n. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(22) Comma così sostituito dall'*art. 18, comma 1, lett. i), n. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(23) Comma così sostituito dall'*art. 18, comma 1, lett. i), n. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(24) Comma inserito dall'*art. 18, comma 1, lett. i), n. 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(25) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. i), n. 5, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(26) Comma così sostituito dall'*art. 18, comma 1, lett. i), n. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

Art. 11 Raggiungimento dell'accordo

In vigore dal 20 ottobre 2012

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. ⁽²⁷⁾

2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta. ⁽²⁸⁾

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato. ⁽²⁹⁾

(27) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. l), n. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(28) Comma così sostituito dall'*art. 18, comma 1, lett. l), n. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(29) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. l), n. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

Art. 12 Omologazione dell'accordo**In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'*articolo 11*, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'*articolo 10*, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'*articolo 11*, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'*articolo 7*, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. ⁽³⁰⁾

3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'*articolo 10*, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. ⁽³¹⁾

3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. ⁽³²⁾

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'*articolo 7*, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. ⁽³³⁾

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'*articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'*articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*. ⁽³⁴⁾

(30) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. m), n. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(31) Comma così sostituito dall'*art. 18, comma 1, lett. m), n. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(32) Comma inserito dall'*art. 18, comma 1, lett. m), n. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(33) Comma così sostituito dall'*art. 18, comma 1, lett. m), n. 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(34) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. m), n. 5, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

§ 3

Piano del consumatore ⁽³⁵⁾

Art. 12-bis *Procedimento di omologazione del piano del consumatore ⁽³⁶⁾*

In vigore dal 20 ottobre 2012

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.

2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.

4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.

5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.
6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.
7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

(35) Paragrafo inserito dall'*art. 18, comma 1, lett. n), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(36) Articolo inserito dall'*art. 18, comma 1, lett. n), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*, che ha inserito l'intera parte § 3; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

Art. 12-ter *Effetti dell'omologazione del piano del consumatore* ⁽³⁷⁾

In vigore dal 20 ottobre 2012

1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.
2. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.

(37) Articolo inserito dall'*art. 18, comma 1, lett. n), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*, che ha inserito l'intera parte § 3; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

§ 4

Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore ⁽³⁸⁾

Art. 13 *Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore* ⁽³⁹⁾

In vigore dal 19 dicembre 2012

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'*articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*. ⁽⁴⁰⁾

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi. ⁽⁴¹⁾

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3. ⁽⁴²⁾

4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. ⁽⁴³⁾

4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione. ⁽⁴³⁾

(38) Paragrafo inserito dall'*art. 18, comma 1, lett. o), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(39) Rubrica così sostituita dall'*art. 18, comma 1, lett. p), n. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(40) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. p), n. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(41) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. p), n. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(42) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. p), n. 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(43) Comma aggiunto dall'*art. 18, comma 1, lett. p), n. 5, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

Art. 14 *Impugnazione e risoluzione dell'accordo*

In vigore dal 20 ottobre 2012

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento. ⁽⁴⁴⁾

1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. ⁽⁴⁵⁾

2. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. ⁽⁴⁶⁾

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. ⁽⁴⁷⁾

4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. ⁽⁴⁸⁾

(44) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. q), n. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(45) Comma inserito dall'*art. 18, comma 1, lett. q), n. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(46) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. q), n. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(47) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. q), n. 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per

l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(48) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. q), n. 5, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

Art. 14-bis *Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore* ⁽⁴⁹⁾

In vigore dal 19 dicembre 2012

1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.
2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;
 - b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.
3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.
4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
6. Si applica l'articolo 14, comma 5.

(49) Articolo inserito dall'*art. 18, comma 1, lett. r), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

Sezione seconda

Liquidazione del patrimonio ⁽⁵⁰⁾

Art. 14-ter *Liquidazione dei beni* ⁽⁵¹⁾

In vigore dal 19 dicembre 2012

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di

sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

6. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

(50) Sezione inserita dall'*art. 18, comma 1, lett. s)*, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(51) Articolo inserito dall'*art. 18, comma 1, lett. s)*, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha inserito l'intera Sezione seconda; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

Art. 14-quater *Conversione della procedura di composizione in liquidazione* ⁽⁵²⁾**In vigore dal 20 ottobre 2012**

1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.

(52) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha inserito l'intera Sezione seconda; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

Art. 14-quinquies *Decreto di apertura della liquidazione* ⁽⁵³⁾**In vigore dal 20 ottobre 2012**

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).

3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni

successivi al deposito della domanda.

(53) Articolo inserito dall'*art. 18, comma 1, lett. s)*, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha inserito l'intera Sezione seconda; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

Art. 14-sexies *Inventario ed elenco dei creditori* ⁽⁵⁴⁾

In vigore dal 20 ottobre 2012

1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

b) la data entro cui vanno presentate le domande;

c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

(54) Articolo inserito dall'*art. 18, comma 1, lett. s)*, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha inserito l'intera Sezione seconda; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

Art. 14-septies *Domanda di partecipazione alla liquidazione* ⁽⁵⁵⁾

In vigore dal 20 ottobre 2012

1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:

a) l'indicazione delle generalità del creditore;

b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;

e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

-
2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.
-

(55) Articolo inserito dall'*art. 18, comma 1, lett. s), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221* che ha inserito l'intera Sezione seconda; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

Art. 14-octies *Formazione del passivo* ⁽⁵⁶⁾

In vigore dal 20 ottobre 2012

1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).
 2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.
 3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.
 4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.
-

(56) Articolo inserito dall'*art. 18, comma 1, lett. s), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221* che ha inserito l'intera Sezione seconda; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

Art. 14-novies *Liquidazione* ⁽⁵⁷⁾

In vigore dal 19 dicembre 2012

1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite

procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

4. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.

(57) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha inserito l'intera Sezione seconda; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

Art. 14-decies *Azioni del liquidatore* ⁽⁵⁸⁾

In vigore dal 20 ottobre 2012

1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

(58) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha inserito l'intera Sezione seconda; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

Art. 14-undecies *Beni e crediti sopravvenuti***In vigore dal 20 ottobre 2012**

1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.

(59) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha inserito l'intera Sezione seconda; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

Art. 14-duodecies *Creditori posteriori* ⁽⁶⁰⁾**In vigore dal 20 ottobre 2012**

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

(60) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha inserito l'intera Sezione seconda; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

Art. 14-terdecies *Esdebitazione* ⁽⁶¹⁾**In vigore dal 20 ottobre 2012**

1. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;

e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

2. L'esdebitazione è esclusa:

a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

3. L'esdebitazione non opera:

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b);

b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

(61) Articolo inserito dall'*art. 18, comma 1, lett. s), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221* che ha inserito l'intera Sezione seconda; per l'applicazione di tale disposizione, vedi *l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

Disposizioni comuni ⁽⁶²⁾**Art. 15** *Organismi di composizione della crisi* ⁽⁶³⁾**In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'*articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'*articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328*, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.
6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'*articolo 9, comma 2*.
7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.
8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'*articolo 7, comma 1*, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.
9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, e successive

modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.

10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'*articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'*articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

(62) Sezione inserita dall'*art. 18, comma 1, lett. t), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12*.

(63) Articolo così sostituito dall'*art. 18, comma 1, lett. t), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*, che ha sostituito gli originari artt. da 15 a 20 con gli attuali artt. 15 e 16.

Art. 16 Sanzioni ⁽⁶⁴⁾

In vigore dal 20 ottobre 2012

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

- a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
- b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
- c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;

- d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;
- e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
- f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

(64) Articolo così sostituito dall'*art. 18, comma 1, lett. t), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*, che ha sostituito gli originari artt. da 15 a 20 con gli attuali artt. 15 e 16.

Art. 17 *Compiti dell'organismo di composizione della crisi* ⁽⁶⁵⁾

In vigore dal 20 ottobre 2012

[1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli *articoli 11, 12 e 13*, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento, e collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.

2. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'*articolo 9, comma 2*, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'*articolo 12, comma 1*.

3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo.]

(65) L'*art. 18, comma 1, lett. t), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221* ha disposto la sostituzione degli originari artt. da 15 a 20 con gli attuali artt. 15 e 16; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione.

Art. 18 Accesso alle banche dati pubbliche ⁽⁶⁶⁾**In vigore dal 20 ottobre 2012**

[1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di cui all'*articolo 15* possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

2. I dati personali acquisiti per le finalità di cui al comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.]

(66) L'art. 18, comma 1, lett. t), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto la sostituzione degli originari artt. da 15 a 20 con gli attuali artt. 15 e 16; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione.

Art. 19 Sanzioni ⁽⁶⁷⁾**In vigore dal 20 ottobre 2012**

[1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;

d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la

multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.]

(67) L'art. 18, comma 1, lett. t), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto la sostituzione degli originari artt. da 15 a 20 con gli attuali artt. 15 e 16; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione.

Art. 20 Disposizioni transitorie e finali ⁽⁶⁸⁾

In vigore dal 20 ottobre 2012

[1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'*articolo 15* sono svolti in via esclusiva dai medesimi.

2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle finalità sociali della medesima, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi.

4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.]

(68) L'art. 18, comma 1, lett. t), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto la sostituzione degli originari artt. da 15 a 20 con gli attuali artt. 15 e 16; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione.

CAPO III

Entrata in vigore

Art. 21 Entrata in vigore

In vigore dal 29 febbraio 2012

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

N. 3533

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MONTI)
e dal Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti (PASSERA)
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca (PROFUMO)
con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione (PATRONI GRIFFI)
con il Ministro della salute (BALDUZZI)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)
con il Ministro per la coesione territoriale (BARCA)
e con il Ministro della giustizia (SEVERINO DI BENEDETTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2012

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Articolo 18

Storia legislativa dell'intervento

- La disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento è stata per la prima volta varata con il DL n. 212 del 2011, che conteneva un regolamento organico e di sistema del fenomeno della crisi delle piccole imprese e delle famiglie e del procedimento volto alla composizione della stessa. I presupposti di necessità e di urgenza costituzionalmente previsti sono stati ritenuti sussistenti in relazione alla rilevanza sociale della proposta e alla grave crisi economica in atto. I predetti presupposti sono particolarmente apprezzabili in chiave di incentivo allo sviluppo quale supporto alla domanda di consumo.

Al momento dell'emanazione del predetto decreto legge (DL n. 212 del 2011) l'ordinamento non conteneva alcuna disciplina della materia, dal momento che il c.d. DDL Centaro (AS 307, attuale legge n. 3 del 2012) pendeva da tempo innanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

In sede di conversione del decreto legge (AS 3075) la Commissione Giustizia del Senato e l'Aula successivamente hanno approvato un emendamento governativo strutturato in modo sovrapponibile all'intervento odierno.

Chiamata ad esaminare il DL n. 212 del 2011 (dopo l'approvazione del Senato), la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha chiesto e ottenuto lo stralcio della proposta rappresentando l'opportunità politica di concludere l'iter di approvazione del c.d. DDL Centaro (da tempo incardinato), invitando il Governo a tradurre in un DDL gli interventi correttivi contenuti nel testo originario del DL e nei successivi emendamenti, con l'indicazione che la trattazione avrebbe avuto carattere di riconosciuta priorità. La richiesta della Commissione Giustizia della Camera trovava fondamento nell'esigenza di verificare in sede statistica l'efficacia applicativa dell'impianto normativo, declinato su base negoziale, oramai in via di finalizzazione parlamentare.

Accogliendo l'invito della Commissione il Governo, subito dopo l'approvazione della legge 27 gennaio 2012 n. 3, ha presentato un DDL di propria iniziativa (AC 5117), attualmente pendente innanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del quale, viceversa, non è stato ancora possibile iniziare l'esame.

Nelle more della trattazione del DDL, dunque, si è provveduto ad effettuare un monitoraggio statistico a campione su alcuni tra i tribunali di maggiori dimensioni. Ne è emersa una sostanziale quanto radicale inefficacia dell'istituto per come introdotto. I dati in merito al numero delle procedure pendenti o già definite in sede giudiziale ai sensi della legge n. 3 del 2012, sono i seguenti: nessun procedimento pendente presso i tribunali di Milano, Torino, Bari, Brindisi, Pavia; I solo ricorso presentato al Tribunale di Roma e a quello di Firenze.

Le ragioni di questo strutturale insuccesso sono agevolmente spiegabili alla luce del dato comparato, che indica come tutti i Paesi che si sono dotati di una disciplina per la risoluzione di crisi economiche come quelle in parola, hanno optato per uno strumento concorsuale con effetti esdebitatori e non negoziale di tipo transattivo. Va anche ricordato che gli unici Paesi che attualmente non consentono l'accesso dei soggetti non fallibili ad una procedura concorsuale esdebitatoria di risoluzione della crisi sono: la Cina, il Vietnam, la Bulgaria, l'Ucraina, l'Ungheria, e alcuni paesi del sud America. L'ultimo paese in Europa a dotarsi di questa disciplina è stata la Grecia nel 2010. Per completare il quadro deve ricordarsi che l'Inghilterra si è dotata di una procedura per l'esdebitazione dei soggetti non fallibili nell'anno 1705 e gli Stati Uniti d'America nell'anno 1841.

La rappresentata storia parlamentare e le emergenze statistiche relative al primo impatto applicativo della legge n. 3 del 2012 acuiscono pertanto i profili di necessità e urgenza dell'intervento correttivo, posto che l'ordinamento, sostanzialmente, continua a non offrire alcuna risposta efficiente per la crisi del debitore civile e per le esposizioni debitorie delle imprese non fallibili, che connotano significativamente il tessuto economico nazionale. Coerentemente, le medesime sopravvenute ragioni inducono, nella cornice di persistenza della profonda crisi economica che coinvolge il Paese, ad optare per lo strumento d'urgenza al fine della necessaria correzione della disciplina dell'insolvenza civile, da offrire a un rapido nuovo esame parlamentare in sede di conversione.

La proposta normativa è finalizzata ad apportare modifiche all'impianto della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento", con l'obiettivo di aumentarne efficacia e capacità operativa. In particolare sono apportate modificazioni al capo II, che detta un'organica disciplina del procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento di soggetti che non possono essere sottoposti alle vigenti procedure concorsuali.

Sono apportate al testo delle legge n. 3/2012, che per la prima volta ha introdotto nell'ordinamento un meccanismo negoziale di estinzione (controllata in sede giudiziale) delle obbligazioni del soggetto sovraindebitato non fallibile, modificazioni che investono, da un lato, il presupposto soggettivo per l'apertura delle procedure in esame, individuando un procedimento specificamente destinato al consumatore; d'altro lato, la natura del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, trasformandolo in chiave concordataria. Prevedendo cioè che i creditori che non aderiscono alla proposta di accordo non siano definibili quali creditori estranei, come tali titolari del diritto ad essere soddisfatti integralmente ma siano vincolati dall'accordo, sempre che concluso con creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti complessivi.

In particolare la proposta:

- definisce la figura del consumatore come possibile beneficiario di un'apposita procedura di composizione della crisi da introdursi attraverso la proposta di un piano; tale procedura è, essenzialmente, contrassegnata dall'assenza di un procedimento volto ad acquisire l'adesione o il dissenso dei creditori rispetto al piano proposto ma si basa esclusivamente su di una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta d'indebitamento adottata dal consumatore, ciò in forza della considerazione che non sia rintracciabile alcun interesse economico dei creditori ad operare il "salvataggio" del soggetto di consumo;
- incide sul contenuto del piano (sia esso prospettato dal debitore in prospettiva di un accordo, sia invece formulato dal consumatore), prevedendo la possibilità di un pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati (con l'esclusione di determinati crediti tributari e previdenziali, dei quali è possibile la sola dilazione di pagamento);
- stabilisce la vincolatività della proposta omologata, ove superato il vaglio di convenienza, e quello di meritevolezza nel caso del consumatore, anche nei confronti dei creditori che non abbiano aderito alla proposta;
- riduce, ispirandosi al modello tedesco, al 60% la soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra debitore non consumatore e creditori;
- regola un autonomo procedimento di omologazione del piano del consumatore fondato su un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore, basato a sua volta sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni avuta dal debitore e sulla mancanza di colpa nella determinazione del sovraindebitamento;
- introduce la possibilità di una procedura alternativa di liquidazione di tutti i beni del debitore, anche se consumatore, avente una durata minima quadriennale;
- subordina, all'esito della liquidazione, al verificarsi di determinate condizioni e ad uno specifico giudizio del tribunale l'effetto di esdebitazione per i crediti non soddisfatti.

Le modifiche al testo della legge n. 3/2012 avvengono mediante la tecnica dell'interpolazione, attuando tuttavia una ristrutturazione dell'articolato attraverso una ripartizione dello stesso in sezioni e paragrafi che ne consentano una più agevole leggibilità. In particolare, il capo II viene ripartito, con la proposta di modifica in questione, nelle seguenti tre sezioni:

- Sezione prima - *Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento* (articoli 6-14-bis della legge);
- Sezione seconda - *Liquidazione del patrimonio* (articoli 14-ter-14-duodecies della legge);
- Sezione terza - *Disposizioni comuni* (articoli 15-16 della legge).

La prima sezione è a sua volta ripartita in paragrafi al fine di rendere chiara la divaricazione che subisce la procedura di omologazione a seconda che sia introdotta dal debitore non consumatore ovvero dal consumatore, per i quali sono previsti differenti giudizi da parte del tribunale.

La ripartizione in paragrafi della prima sezione del capo II del testo modificato è dunque così attuata:

- § 1 - *Disposizioni generali* (articoli 6-9 della legge);
- § 2 - *Accordo di composizione della crisi* (articoli 10-12 della legge);
- § 3 - *Piano del consumatore* (articoli 12-bis-12-ter della legge);
- § 4 - *Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore* (articoli 13-14-bis della legge).

Di seguito vengono illustrate le modificazioni apportate dall'articolo 1 del testo alle singole disposizioni della legge n. 3 del 2012. L'articolo è ripartito nelle seguenti lettere.

La lettera a) dello schema di disegno di legge modifica la denominazione del capo II della legge n. 3/2012 ed introduce le richiamate ripartizioni in sezioni e paragrafi.

Le lettere b), c) e d) dello schema, oltre ad apportare una modifica alla rubrica dell'articolo 6 della legge emendata, delinea anche in capo al consumatore la possibilità di far ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Dalla stessa disposizione viene modificata la definizione di 'sovraindebitamento', rendendo alternativa e non concorrenti le fattispecie di crisi statica e dinamica contemplate dal vigente articolo 6, anche al fine di promuovere il risanamento aziendale o l'exit del consumatore dalla crisi in stato non irreversibile qual è quello dell'insolvenza.

Viene quindi definito il *consumatore* come "debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta". Ne consegue che in presenza di masse debitorie composite il debitore potrà accedere alla sola procedura di accordo di composizione della crisi.

La lettera e) incide sui presupposti di ammissibilità del piano disciplinato dall'articolo 7 della legge. Il piano su cui è modulata la proposta, per essere fattibile, deve prevedere il regolare pagamento dei creditori impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c., mentre è possibile proporre il pagamento parziale dei creditori privilegiati, entro il limite dell'importo realizzabile sul ricavato dei beni in caso di liquidazione, salva l'ipotesi di rinuncia, anche parziale, al privilegio. In ogni caso, quanto ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Analoga proposta di piano è previsto espressamente che possa essere avanzata dal consumatore.

E' aumentato a cinque anni il periodo precedente alla proposta nel corso del quale il debitore non deve aver fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi né a quella liquidatoria.

Viene aggiunta una ulteriore condizione di ammissibilità della proposta rappresentata dal fatto che il debitore non deve aver subito provvedimenti di revoca, annullamento, risoluzione dell'accordo, ovvero revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano.

Viene chiarito con espressa disposizione normativa che l'imprenditore agricolo può accedere alla procedura di composizione della crisi.

Una specifica condizione di inammissibilità è introdotta per il consumatore, al quale è richiesto di produrre documentazione idonea a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale in funzione del giudizio di meritevolezza da assumere in sede di omologazione del piano che prescinde, in tal caso, da un accordo.

La lettera f) dello schema di disegno di legge apporta integrazioni all'articolo 8 della legge, che delinea il contenuto dell'accordo. Dalla stessa disposizione è operata l'abrogazione del meccanismo di moratoria del pagamento dei creditori estranei all'accordo, in conseguenza della determinante modifica in chiave concordataria della procedura di composizione della crisi. Si prevede altresì che la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa o il piano del consumatore possono prevedere una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di cause di prelazione. Tale previsione trova la propria giustificazione nell'incentivare la continuità aziendale e nel promuovere le esigenze sociali connesse al superamento della crisi del consumatore.

La lettera g) apporta modifiche di dettaglio all'articolo 9 della legge, che regola il deposito della proposta e stabilisce che alla proposta di piano il consumatore deve allegare una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che ponga il tribunale in condizione di conoscere: - le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; - le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; - l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; - la completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. La ragione di siffatta penetrante modifica discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza. In forza della natura concorsuale della procedura de qua si prevede conseguentemente la sospensione, ai soli effetti del concorso, degli interessi convenzionali o legali, salve le eccezioni per i crediti muniti di cause di prelazione.

La lettera i), incidendo sull'articolo 10 della legge, apporta modifiche al procedimento di omologazione dell'accordo del debitore non consumatore, stabilendo: - che la comunicazione ai creditori del decreto di fissazione dell'udienza avvenga almeno trenta giorni prima della scadenza del termine loro assegnato per esprimersi sulla proposta, onde garantire il diritto ad un pieno contraddittorio; - che tra il giorno del deposito della proposta ed il giorno dell'udienza non debbono intercorrere più di sessanta giorni. Viene stabilito, ad integrazione della pubblicità disposta dal giudice, che il decreto di fissazione dell'udienza sia trascritto, a cura degli organismi di composizione della crisi presso gli uffici competenti, qualora il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati.

E' prevista la nullità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice dopo il provvedimento di sospensione e il blocco delle procedure esecutive individuali sino al momento di definitività del provvedimento di omologazione, che produrrà effetti obbligatori verso i creditori anteriori. Viene altresì previsto che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari. Tali effetti protettivi del patrimonio del debitore vengono anticipati nella procedura di accordo, anche rispetto a quanto previsto in tema di consumatore, allo scopo di impedire che tra la data di deposito della domanda e quello dell'udienza si determina un "corsa dei creditori" a munirsi di titoli di prelazione; tali effetti restano comunque rimessi ad una deliberazione giudiziale, escludendosi così l'effetto del c.d. automatic stay, proprio del concordato preventivo. D'altra parte, nel corso della successiva udienza al giudice che rivela la presenza di atti in frode ai creditori, il riconosciuto il potere di revoca del predetto provvedimento sospensivo. Al fine di consentire la diretta applicazione della disciplina in punto di opponibilità ai terzi si prevede l'equiparazione all'atto di pignoramento del decreto di apertura della procedura.

La lettera l) dello schema di disegno di legge apporta modifiche alla disposizione dell'articolo

11 della legge in materia di raggiungimento dell'accordo sulla proposta del debitore non consumatore. In particolare viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso in caso di mancata espressa manifestazione di volontà del creditore; è abbassata al 60% la soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra debitore e creditori; è chiarito che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta preveda l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non parimenti diritto di esprimersi sulla proposta il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado e i cessionari e gli aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti quando non siano integralmente eseguiti i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche ed è inoltre prevista la revoca dell'accordo nel caso in cui risultino compiuti, durante la procedura, atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ovvero se, in qualunque momento, risulti che mancano le condizioni previste per l'ammissibilità della proposta.

La lettera m) modifica l'articolo 12 della legge sul giudizio di omologazione dell'accordo, che implica la verifica della fattibilità del piano e dell'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e di quelli privilegiati (tributari e previdenziali) da pagare integralmente. In caso di opposizione dei creditori o di qualunque interessato, è operato dal tribunale un giudizio di convenienza del piano in relazione alle possibilità di realizzo offerta dall'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda (c.d. giudizio di *cram down*).

E' espressamente previsto che i creditori posteriori non possono aggredire esecutivamente i beni oggetto dell'accordo.

In caso di fallimento del debitore, è garantita l'esclusione dell'azione revocatoria sugli atti posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato. La norma si riferisce all'ipotesi in cui il debitore, anche a causa di circostanze sopravvenute, sia stato dichiarato fallito dal tribunale. La disposizione ricalca il disposto dell'articolo 67, terzo comma, lettera e) della legge fallimentare per le ipotesi di pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione.

La lettera n) innesta nel tessuto normativo della legge n. 3/2012 due articoli (12-*bis* e 12-*ter*) riguardanti il procedimento di omologazione del piano del consumatore e gli effetti dell'omologazione del medesimo piano.

Il procedimento di omologazione della proposta del consumatore è concentrato tendenzialmente in un'unica udienza, all'esito della quale, il tribunale deve assumere una decisione fondata su un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore, basato a sua volta sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni assunte e sulla mancanza di colpa nella determinazione del sovra indebitamento. I generali effetti protettivi del patrimonio del consumatore sono ricondotti al provvedimento omologazione, senza prevederne un'anticipazione in via ordinaria, stante il carattere di maggiore semplificazione del procedimento illustrato nonché l'assenza delle esigenze di conservazione dell'unità produttiva, propria esclusivamente dei debitori non consumatori; il giudice può comunque sospendere specifici procedimenti di esecuzione forzata che possono pregiudicare la fattibilità del piano. Il nuovo articolo 12-*ter* della legge regola gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore sulla stessa linea di quelli dell'omologazione dell'accordo del debitore non consumatore.

L'esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore sono regolati dagli articoli 13, 14 e 14-*bis* della legge e raccolti nel § 4 come introdotto dalle lettere p), q) ed r) dello schema di disegno di legge.

L'articolo 13 contiene un regime di prededuzione per i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura.

Alle ipotesi già previste di revoca, annullamento e risoluzione dell'accordo del debitore, viene specificamente dettata la disciplina della revoca e della cessazione degli effetti dell'omologazione del piano (art. 14-*bis*).

E' inserita (lettera s) nella struttura del testo della legge n. 3/2012 una sezione seconda (artt. 14-ter - 14-terdecies della legge), che introduce una alternativa esclusivamente liquidatoria alla proposta di ristrutturazione della crisi anche al fine di rendere operativo il giudizio di *cram down* rimesso al giudice in sede di omologazione, nonché la disciplina del procedimento di esdebitazione conseguente a detta procedura.

--- - Nelle ipotesi di revoca o di cessazione degli effetti del piano proposto dal debitore o quando vi sia il fondato timore che siano stati compiuti, dopo l'omologazione, atti in frode ai creditori, ovvero nel caso in cui il debitore non provveda ai regolari pagamenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti previdenziali e assistenziali, viene disposta, d'ufficio, la conversione della procedura di composizione della crisi in procedura liquidatoria dei beni.

La procedura di liquidazione, aperta con decreto, deve avere ad oggetto tutti beni del debitore ed è attuata da un liquidatore nominato dal giudice e le cui funzioni possono essere svolte dallo stesso organismo di composizione della crisi.

Nella procedura di liquidazione, è prevista necessariamente l'apertura di una parentesi cognitoria di accertamento del passivo.

Al fine di evitare l'abusivo accesso alla procedura liquidatoria con conseguente beneficio esdebitatorio, viene prevista, in linea con i modelli di altri paesi, una durata minima della procedura (4 anni), con acquisizione al patrimonio di liquidazione dei beni sopravvenuti nel predetto arco temporale.

Il procedimento di esdebitazione è previsto esclusivamente all'esito della procedura liquidatoria, essendo tali effetti prodotti, d'altra parte, dalla natura vincolante dell'accordo o del piano del consumatore omologati. L'esdebitazione è subordinata a verificarsi di determinate condizioni accomunate dall'esigenza di verificare la correttezza del comportamento del debitore. In particolare si prevede che nei quattro anni di durata della liquidazione egli abbia l'onere di svolgere un'adeguata attività produttiva di reddito e di non sottrarsi ingiustificatamente alle opportunità lavorative.

Una sezione terza introdotta dal disegno di legge illustrato (lettera t) riunisce disposizioni comuni alle diverse procedure di composizione della crisi. E' disciplinato l'organismo di composizione della crisi (art. 15 della legge).

Le disposizioni comuni sono completate con il richiamo delle sanzioni penali già previste a carico del debitore e dei componenti degli organismi di composizione della crisi, emendate nella sola parte necessaria a sussumere anche le condotte di omessa indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3 (da intergere con i beni sopravvenuti nel corso della procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 14-undecies), nonché quelle del professionista che svolga le funzioni dell'organismo di composizione della crisi.

L'articolo 2 dello schema reca una norma transitoria per la quale le disposizioni modificative della legge si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.

• • • om'ni' • • •

R.D. 16-3-1942 n. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81, S.O.

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ^{(1) (3) (4)}.

(commento di giurisprudenza)

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata ⁽²⁾ e della liquidazione coatta amministrativa.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81, S.O.

(2) A norma dell'*art. 147, comma 2, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, tutti i riferimenti all'amministrazione controllata sono soppressi, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(3) A norma dell'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

(4) Per la nuova disciplina in materia di provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione, vedi l'*art. 39, D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398*.

Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814; 24 dicembre 1925, n. 2260; 19 maggio 1941, n. 501, sulla facoltà concessa al Governo del Re Imperatore per la riforma dei codici;

Sentito il parere delle assemblee legislative a termini dell'*art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814*, e dell'*art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260*;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(commento di giurisprudenza)

Art. 67 (*Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie*) ⁽¹²¹⁾

Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

- 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
- 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
- 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

- a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
- b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
- c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio; ⁽¹²³⁾
- d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore; ⁽¹²⁴⁾
- e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata ⁽¹²²⁾, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161; ⁽¹²⁵⁾
- f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata ⁽¹²²⁾ e di concordato preventivo.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

(121) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. a)*, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Le presenti disposizioni si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo il 17 marzo 2005.

(122) A norma dell'*art. 147, comma 2, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, tutti i riferimenti all'amministrazione controllata sono soppressi, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(123) Lettera sostituita dall'*art. 4, comma 4, lett. a)*, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'*art. 33, comma 1, lett. a)*, n. 01), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(124) Lettera modificata dall'*art. 4, comma 4, lett. b)*, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, così sostituita dall'*art. 33, comma 1, lett. a)*, n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(125) Lettera così modificata dall'*art. 33, comma 1, lett. a)*, n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 69 (Atti compiuti tra i coniugi) ⁽¹²⁸⁾

Gli atti previsti dall'*articolo 67*, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.

(128) Articolo così sostituito dall'*art. 54, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

Sezione IV

DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI

(commento di giurisprudenza)

Art. 72 (Rapporti pendenti) ⁽¹³⁵⁾

Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. ⁽¹³⁶⁾

Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'*articolo 72-bis*.

In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno. ⁽¹³⁷⁾

L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.

Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.

In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento. ⁽¹³⁸⁾

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente. ⁽¹³⁹⁾

(135) Articolo modificato dall' *art. 3, comma 6, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 1997, n. 30* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 57, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(136) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 6, lett. a), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(137) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 6, lett. b)*, *D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(138) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 6, lett. c)*, *D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(139) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 6, lett. c)*, *D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, così modificato dall'*art. 33, comma 1, lett. a-ter)*, *D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 161 (Domanda di concordato) ⁽³²⁶⁾

La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

Il debitore deve presentare con il ricorso:

- a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
- e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta ⁽³²⁹⁾.

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 67*, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano. ⁽³²⁷⁾

Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'*articolo 152*.

La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. ⁽³²⁸⁾

L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il

debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. ⁽³³⁰⁾

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111. ⁽³³⁰⁾

Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. ⁽³³⁰⁾

La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. ⁽³³⁰⁾

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. ⁽³³⁰⁾

(326) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*. Le presenti disposizioni si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

(327) Comma sostituito dall'*art. 12, comma 3, lett. a), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, così modificato dall'*art. 33, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(328) Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 3, lett. b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, così modificato dall'*art. 33, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(329) Lettera aggiunta dall'*art. 33, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(330) Comma aggiunto dall'*art. 33, comma 1, lett. b), n. 4), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 168 (*Effetti della presentazione del ricorso*)

Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. ⁽³⁴¹⁾

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. ⁽³⁴²⁾

(341) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, dall'*art. 33, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(342) Comma così modificato dall'*art. 33, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

Art. 169-bis (*Contratti in corso di esecuzione*) ⁽³⁴⁵⁾

Il debitore nel ricorso di cui all'*articolo 161* può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.

In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.

Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli *articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma*.

(345) Articolo aggiunto dall'*art. 33, comma 1, lett. d), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 178 (*Adesioni alla proposta di concordato*)

Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. E' altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. ⁽³⁵⁴⁾

Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.

Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti. ⁽³⁵⁵⁾

I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assenti, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale. ⁽³⁵³⁾

(353) Comma sostituito dall'art. 15, comma 3, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 33, comma 1, lett. d-bis), n. 3), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012.

(354) Comma così modificato dall'art. 33, comma 1, lett. d-bis), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012.

(355) Comma così modificato dall'art. 33, comma 1, lett. d-bis), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012.

Capo V

**DELL'OMOLOGAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO.
DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DI DEBITI** ⁽³⁵⁶⁾

(commento di giurisprudenza)

Art. 179 (*Mancata approvazione del concordato*)

Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma. ⁽³⁵⁷⁾

Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono

costituirsì nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto. ⁽³⁵⁸⁾

(356) Rubrica così sostituita dall'*art. 145, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006. Precedentemente la rubrica era la seguente: "DELL'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO".

(357) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(358) Comma aggiunto dall'*art. 33, comma 1, lett. d-ter), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 180 (*Giudizio di omologazione*) ⁽³⁵⁹⁾

Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'*articolo 177*, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'*articolo 17* e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'*articolo 177* se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. ⁽³⁶⁰⁾

Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'*articolo 17* ed è provvisoriamente esecutivo.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli *articoli 1* e *5*, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.

(359) Articolo sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. h)*, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 16, comma 2, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(360) Comma così modificato dall'*art. 33, comma 1, lett. d-quater)*, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

Art. 182-bis (*Accordi di ristrutturazione dei debiti*) ⁽³⁶⁵⁾

L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'*articolo 161*, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 67, terzo comma, lettera d)* sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:

- a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
- b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. ⁽³⁶⁷⁾

L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l'*articolo 168* secondo comma. ⁽³⁶⁸⁾

Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'*art. 183*, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'*articolo 9* la documentazione di cui all'*articolo 161*, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'*articolo 67, terzo comma, lettera d)*, circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce

l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. ⁽³⁶⁹⁾

Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. ⁽³⁷⁰⁾

A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo. ⁽³⁶⁶⁾

(365) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. l), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 e, successivamente, così sostituito dall'art. 16, comma 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(366) Comma aggiunto dall'art. 48, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, così sostituito dall'art. 33, comma 1, lett. e), n. 5), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012.

(367) Comma così sostituito dall'art. 33, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012.

(368) Comma così modificato dall'art. 33, comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012.

(369) Comma aggiunto dall'art. 48, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, così modificato dall'art. 33, comma 1, lett. e), n. 3), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012.

(370) Comma aggiunto dall'art. 48, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, così modificato dall'art. 33, comma 1, lett. e), n. 4), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012.

Art. 182-quater *Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti* ⁽³⁷⁶⁾

I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111. ⁽³⁷⁷⁾

Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato. ⁽³⁷⁸⁾

In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo. ⁽³⁷⁹⁾

[Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato. ⁽³⁸⁰⁾]

Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci, sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma. ⁽³⁸¹⁾

(376) Articolo inserito dall'art. 48, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

(377) Comma così modificato dall'art. 33, comma 1, lett. e-bis), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012.

(378) Comma così sostituito dall'art. 33, comma 1, lett. e-bis), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012.

(379) Comma così sostituito dall'art. 33, comma 1, lett. e-bis), n. 3), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012.

(380) Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lett. e-bis), n. 4), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012.

(381) Comma così modificato dall'art. 33, comma 1, lett. e-bis), n. 5), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012.

Art. 182-quinquies (*Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti*) ⁽³⁸²⁾

Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'*articolo 161*, sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'*articolo 182-bis*, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'*articolo 182-bis*, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'*articolo 111*, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 67*, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.

Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.

Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'*articolo 161*, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 67*, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.

Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'*articolo 182-bis*, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'*articolo 182-bis*, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'*articolo 67*.

(382) Articolo inserito dall'*art. 33, comma 1, lett. f), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

Art. 182-sexies (*Riduzione o perdita del capitale della società in crisi*) ⁽³⁸³⁾

Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'*articolo 161*, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'*articolo 182-bis* ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto,

quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

(383) Articolo inserito dall'*art. 33, comma 1, lett. f), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 184 (*Effetti del concordato per i creditori*) ⁽³⁸⁶⁾

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'*articolo 161*. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. ^{(385) (387)}

Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

(385) Comma così modificato dall'*art. 33, comma 1, lett. g), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(386) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-2 aprile 2004, n. 106 (Gazz. Uff. 7 aprile 2004, n. 14, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 137, 184 e 186 sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione.

(387) Vedi, anche, l'*art. 49, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669*.

Art. 186-bis (*Concordato con continuità aziendale*) ⁽³⁸⁹⁾

Quando il piano di concordato di cui all'*articolo 161*, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

a) il piano di cui all'*articolo 161*, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle

relative modalità di copertura;

b) la relazione del professionista di cui all'*articolo 161*, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'*articolo 160*, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Fermo quanto previsto nell'*articolo 169-bis*, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'*articolo 67* ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 67*, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'*articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'*articolo 173*. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

(389) Articolo aggiunto dall'*art. 33, comma 1, lett. h)*, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

Art. 217-bis (*Esenzioni dai reati di bancarotta*) ⁽⁴²⁵⁾

1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'*articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3*, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies. ⁽⁴²⁶⁾

(425) Articolo inserito dall'*art. 48, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

(426) Comma modificato dall'*art. 33, comma 1, lett. l-bis), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'*art. 18, comma 2-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

Art. 236-bis (*Falso in attestazioni e relazioni*) ⁽⁴⁴⁶⁾

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli *articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis* espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

(446) Articolo inserito dall'*art. 33, comma 1, lett. l), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5312

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MONTI)

E DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(PASSERA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(MONTI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(FORNERO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(SEVERINO DI BENEDETTO)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(CATANIA)

CON IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE

(RICCARDI)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

(GNUDI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese

Presentato il 26 giugno 2012

... ommissis ...

Articolo 33.

La proposta è volta a migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione

delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942), superando le criticità emerse in sede applicativa e promuovendo l'emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell'imprenditore. In linea con i principi ispiratori delle recenti riforme della disciplina fallimentare, l'opzione di fondo che orienta l'intervento è quella di incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi, piuttosto che quella di assoggettarla a misure di controllo esterno che la rilevino.

In particolare, i più gravi disincentivi al tempestivo accesso delle imprese in crisi alle procedure di concordato preventivo e ai procedimenti di omologazione degli accordi di ristrutturazione possono essere così riassunti:

l'insufficiente protezione del debitore durante la preparazione del piano di ristrutturazione;

le criticità connesse al finanziamento dell'attività del debitore durante la preparazione del piano o la negoziazione dell'accordo (cosiddetta «finanza interinale»);

la mancanza di una disciplina specifica che faciliti il concordato con continuità aziendale, soprattutto prevedendo la continuazione dei contratti in corso;

l'assenza di una specifica disciplina dei requisiti di indipendenza del professionista attestatore nominato dal debitore, di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare, che trova applicazione anche in caso di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione;

l'operatività della causa di scioglimento per perdita del capitale e degli obblighi di capitalizzazione anche nel corso del procedimento per l'omologazione del concordato preventivo non finalizzato alla liquidazione e, soprattutto, del procedimento per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Questi, in sintesi, i tratti salienti degli interventi approntati al fine di superare le criticità rilevate.

Indipendenza del professionista ed esenzione da revocatoria. Con le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1 si sostituisce la lettera d) del terzo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare prescrivendo, anche mediante il rinvio alle cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci (articolo 2399 del codice civile), che il professionista designato dal debitore deve essere indipendente, cioè non deve essere legato a quest'ultimo da rapporti personali o di lavoro e, più in generale, non deve nutrire alcun interesse all'operazione di risanamento (in tal modo rimarcando la necessaria autonomia del professionista anche dai creditori). Si integra poi la lettera e) del terzo comma dell'articolo 67 prevedendo espressamente il non assoggettamento all'azione revocatoria fallimentare degli atti, pagamenti e garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito del ricorso per concordato preventivo e anche prima dell'ammissione alla procedura: la norma deve essere letta congiuntamente al nuovo ultimo comma dell'articolo 161 (numero 4) della lettera b) del comma 1), che prevede la prededucibilità dei crediti dei terzi sorti da atti di straordinaria ed ordinaria amministrazione legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito del ricorso; lo scopo della norma è quello di promuovere la continuazione aziendale, incentivando i terzi a contrarre con l'impresa in crisi.

Domanda di concordato anticipata e atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Con la lettera b) si dà all'imprenditore, sul modello del *chapter 11* del *Bankruptcy code* americano, la facoltà di depositare un ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente alla stessa la proposta, il piano e l'ulteriore documentazione richiesta dal secondo e terzo comma dell'articolo 161. Al momento del deposito del ricorso è il giudice che assegna al debitore un termine, compreso tra sessanta e centoventi giorni, per integrare il ricorso. In questo modo si consente al debitore di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di

concordato e si impedisce che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi fino a generare un vero e proprio stato di insolvenza. Gli effetti protettivi del patrimonio sono mantenuti anche qualora il debitore, in luogo della proposta e del piano, presenti domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione raggiunto con i creditori (facilitato dalla maggior forza negoziale di cui l'imprenditore dispone proprio grazie agli effetti prodotti dal deposito della domanda di concordato). Si precisa, inoltre, che il debitore può, anche prima del provvedimento di apertura della procedura di concordato, compiere gli atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione del tribunale, anche quelli di straordinaria amministrazione, con conseguente prededucibilità dei crediti dei terzi sorti a seguito del regolare compimento di tali atti. In tal modo si spingono i terzi a contrarre con l'imprenditore in concordato, promuovendo la prosecuzione dell'attività produttiva.

Qualora nel termine assegnato dal giudice il debitore non depositi la documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 161 si applica l'articolo 162, con conseguente possibile apertura della procedura fallimentare.

Effetti della domanda di concordato rispetto ai terzi. Con le lettere c) e h) del comma 1 si risolve l'attuale difetto di coordinamento tra l'articolo 168 e l'articolo 184 della legge fallimentare in materia di estensione soggettiva degli effetti del concordato. Il contrasto è risolto prevedendo, al quinto comma dell'articolo 161, la pubblicazione obbligatoria ed *ex officio* della domanda per concordato preventivo, ivi compresa quella anticipata, e individuando nel momento della suddetta pubblicazione il confine tra creditori concorsuali e no. Il periodo aggiunto al terzo comma dell'articolo 168 dispone, poi, l'inefficacia rispetto ai creditori concordatari delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni antecedenti al deposito della domanda di concordato, disinnescando la corsa dei creditori dell'imprenditore in crisi a costituirsi cause di pre-

lazione, spesso motivo del mancato raggiungimento di soluzioni negoziali di risanamento.

Contratti in corso di esecuzione. Con la lettera d) del comma 1 si introduce nel sistema del concordato preventivo una disciplina dei contratti in corso di esecuzione, finora assente. In particolare si prevede che, previa autorizzazione del tribunale, il debitore può sciogliersi dai contratti in corso qualora ciò faciliti la risoluzione della crisi: è tipico il caso in cui l'imprenditore in crisi si espone a maggiori costi rispettando l'impegno negoziale assunto piuttosto che sottraendosi ad esso e risarcendo la controparte per i danni subiti. Il terzo contraente del debitore in crisi avrà diritto a un indennizzo la cui misura è parametrata, in conformità alle scelte adottate nella vigente disciplina inglese e francese, al risarcimento del danno da inadempimento. Tale credito è, diversamente da quanto accade per i crediti di cui agli articoli 72 e seguenti della legge fallimentare, attratto nel regime del concorso tra i creditori. La facoltà di scioglimento è preclusa per i rapporti di lavoro subordinato, di locazione e fondati su contratto preliminare di compravendita d'immobile abitativo trascritto.

Accordi di ristrutturazione. Con la lettera e) del comma 1 si modifica l'articolo 182-bis in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti, prevedendo, in particolare, l'obbligo dell'integrale anziché del regolare pagamento dei creditori estranei, i quali sono assoggettati ad una moratoria legale di centoventi giorni dall'omologazione, ove titolari di crediti scaduti a quella data, e dalla scadenza, se successiva. In questo modo si consente al debitore in crisi di poter beneficiare del cosiddetto «scaduto fisiologico». Simmetricamente con la scelta adottata nel sesto comma dell'articolo 161, si consente al debitore che ha depositato una proposta di accordo ai sensi del sesto comma dell'articolo 182-bis non solo di depositare un accordo diverso da quello annunciato nella proposta, ma anche di presentare una domanda di concordato preventivo, anche

anticipata, conservando gli effetti protettivi già prodottisi.

Finanza interinale. Con la lettera *f)* del comma 1 si interviene per risolvere una delle criticità del sistema vigente che maggiormente impedisce la tempestiva risoluzione delle crisi di impresa. Si tratta della sostanziale inesistenza di un mercato della finanza interinale dovuta, soprattutto, alla circostanza che i finanziatori non possono sapere se il loro credito godrà o meno del beneficio della prededuzione fino a un momento molto avanzato del procedimento di ristrutturazione. L'intervento è ispirato ai *first day order* del *Bankruptcy code* statunitense e consiste nel riconoscere al debitore che ha depositato una domanda *ex* articoli 161, primo o sesto comma, e 182-bis, primo o sesto comma, la facoltà di richiedere subito al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili e a pagare i fornitori anteriori le cui prestazioni siano funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa. La richiesta di autorizzazione può riguardare anche rapporti di finanziamento non ancora oggetto di trattative. Il tribunale accorda o meno la predetta autorizzazione sulla base delle risultanze della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, che il debitore deve produrre, e, ove occorra, assunte sommarie informazioni. I finanziamenti e i pagamenti possono essere autorizzati sempre che siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori concorsuali (in tal modo si ribadisce che la continuità aziendale non è un valore in sé, ma soltanto in quanto strumentale alla soddisfazione dell'interesse del ceto creditorio). In costanza di procedimento per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione l'autorizzazione al pagamento di crediti anteriori provoca l'esenzione dall'azione revocatoria fallimentare.

Perdita del capitale della società in crisi. Sempre con la lettera *f)* si introduce un importante incentivo alla risoluzione delle situazioni di crisi di impresa, rappresentato dalla non operatività in co-

stanza dei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione degli obblighi di capitalizzazione della società in perdita e, soprattutto, della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale. La norma recepisce un orientamento interpretativo diffuso in tema di concordato preventivo (per la verità formatosi soprattutto con riguardo al concordato liquidatorio piuttosto che rispetto a quello con continuità aziendale) ma lo estende anche al procedimento di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis, commi primo e sesto. Naturalmente, al momento dell'omologazione gli obblighi di capitalizzazione saranno evasi proprio per effetto del piano o dell'accordo di ristrutturazione.

Concordato con continuità aziendale. Con la lettera *h)* del comma 1 si introduce una disciplina di favore per i piani di concordato preventivo finalizzati alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Si riconosce al debitore la possibilità di prevedere nel piano una moratoria fino a un anno per il pagamento dei creditori muniti di cause legittime di prelazione e si esclude la risoluzione dei contratti pendenti a causa dell'ammissione alla procedura di concordato e nonostante l'esistenza di patti contrari (l'inefficacia riguarderà evidentemente anche i patti che fanno assurgere a causa risolutiva del rapporto contrattuale il mero deposito della domanda di concordato, almeno fino al momento della produzione del piano). Viene espressamente previsto che l'ammissione alla procedura di concordato con continuità non impedisce la continuazione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, purché un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento dell'impresa. In deroga alle regole di esclusione di cui all'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, si prevede inoltre che l'impresa in concordato con continuità può partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, purché

presenti in gara una relazione di un professionista indipendente sulla propria capacità di adempimento e sempre che, a garanzia degli interessi della stazione appaltante, il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 49 del medesimo codice e, ove partecipi mediante associazione temporanea con altre imprese *in bonis*, non rivesta il ruolo di mandatario.

Sanzione penale. Con la lettera *l)* del comma 1 è stata inserita una norma penale volta ad incriminare il professionista, designato dal debitore, che nel corpo delle relazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera *d)*, 161, terzo comma, 182-*bis*, 182-*quinqüies* e 186-*bis*, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti. È previsto un aumento di pena per i casi in cui il professionista adotti tali condotte omissive e commissive per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri ovvero se tali comportamenti cagionino un danno ai creditori. La sanzione penale prevista è necessaria per saldare i meccanismi di tutela e per bilanciare adeguatamente il ruolo centrale riconosciuto al professionista attestatore nell'intero intervento normativo. Peraltro, tale soluzione si impone per evitare asimmetrie irragionevoli, in un'ottica costituzionale, rispetto alla rilevanza penale della condotta dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile che «rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore», a norma dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 3 del 2012.

Efficacia. La nuova disciplina trova applicazione nei procedimenti di concordato preventivo e di omologazione di accordi di ristrutturazione introdotti a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai piani di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, della legge fallimentare elaborati successivamente al predetto termine.

• • • • •